# SENATO DELLA REPUBBLICA

--- VII LEGISLATURA ----

# 387° SEDUTA PUBBLICA

# RESOCONTO STENOGRAFICO

# GIOVEDÌ 29 MARZO 1979

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente VALORI

# INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIU- DIZIO	DE MATTEIS ( <i>PSI</i> ), relatore . Pag. 17175, 17179  LOMBARDI ( <i>DC</i> )		
Deferimento di domanda all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari	« Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo		
DISEGNI DI LEGGE	trattamento economico » (1605) (Approvato dalla 10ª Commissione permanente della Ca-		
Approvazione da parte di Commissione per manente	mera dei deputati) (Relazione orale):  AVELLONE (DC)		
Wodifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato » (78-B) d'iniziativa del senatore Cipellini e di altri senatori (Approvato dal Senato e modificato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati) (Relazione orale):	* CEBRELLI (PCI)		
Balbo (Misto-PLI)	N. B. — L'asterisco indica che il testo del di- scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.		

# Presidenza del vice presidente VALORI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

PALA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

# Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

PRESIDENTE. Nella seduta del 28 marzo 1979, la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha approvato il disegno di legge « Realizzazione della seconda Università di Roma e istituzione delle Università statali della Tuscia e di Cassino » (852-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

# Annunzio di deferimento all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. La domanda di autorizzazione a procedere in giudizio annunciata nella seduta del 26 marzo 1979 — Documento IV, n. 67 — è stata deferita all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

# Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato » (78-B) (Approvato dal Se-

nato e modificato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato », d'iniziativa dei senatori Cipellini, Ferralasco, Finessi, Signori, Ajello, Colombo Renato, Fossa, Scamarcio, Segreto, Viviani, Catellani, Minnocci, De Matteis, Fabbri, Pittella, Di Nicola, Dalle Mura, Albertini, Viglianesi, Lepre e Vignola, approvato dal Senato e modificato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore De Matteis.

DE MATTEIS, relatore. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento che oggi torna al nostro esame, dopo che la Camera dei deputati lo ha approvato con emendamenti, è già stato ampiamente illustrato in occasione di precedenti letture.

Non è fuori luogo ricordare che si tratta di un provvedimento dibattuto nel corso di ben tre legislature; esso, nella sostanza, è rimasto fedele alle linee impressevi dal Senato ed è stato sottoposto dalla Camera a rimaneggiamenti unicamente di carattere tecnico. Tali infatti devono considerarsi le modifiche apportate all'articolo 2, dove l'attribuzione delle varie classi di stipendio è stata subordinata alla condizione positiva della pronuncia di un giudizio favorevole e non a quella, da noi prevista, dell'assenza di demerito. Si tratta nella sostanza dello stesso principio considerato da un punto di vista diverso ma non contrapposto.

È dovuta a mere esigenze di coordinamento la modifica introdotta all'articolo 5,

dove si è sostituito al riferimento all'articolo 20 del testo da noi approvato quello all'articolo 21 che è l'articolo corrispondente e identico nel testo votato dalla Camera.

Nell'articolo 6 invece la Camera ha ritenuto di aggiungere tra le materie di esame anche il diritto delle Comunità europee e nel terzo comma dell'articolo 7 i colleghi deputati hanno preferito alla dizione: « ciascun capoluogo di regione a statuto ordinario » l'altra più vasta ed onnicomprensiva di « ciascun capoluogo di regione ». Nell'ultimo comma dello stesso articolo si è prevista invece la competenza dell'Avvocatura distrettuale di Torino per la regione della Valle d'Aosta.

Gli emendamenti all'articolo 8 rispondono entrambi ad esigenze di coordinamento con norme introdotte dalla Camera per dare dignità legislativa alle già vigenti norme a carattere regolamentare attinenti alle competenze dei singoli uffici dell'Avvocatura (articoli 1, 2 e 3 del regio decreto n. 1612 del 1933). Dopo l'abrogazione del rinvio al regolamento su tale punto, operata dal secondo emendamento all'articolo 8, i colleghi deputati hanno provveduto a quanto sopra specificato con l'introduzione della norma dell'articolo 9.

La modifica al quinto comma dell'articolo 10 (ex articolo 9 del testo Senato) è meramente terminologica: alla dizione « casi eccezionali » si è sostituita quella di « casi particolari ». Lo stesso può dirsi per la modifica al terzo comma dell'articolo 11 (ex articolo 10 testo Senato) che prevede l'analoga sostituzione della dizione « casi speciali » a quella a suo tempo adottata dal Senato « casi eccezionali ».

Anche le modifiche agli ultimi tre commi dell'articolo 13 (ex articolo 12 testo Senato) possono considerarsi marginali rettifiche terminologiche ad un testo rimasto sostanzialmente identico, se si fa eccezione per il chiarimento, certamente opportuno, dell'esclusione di ogni compenso per i funzionari amministrativi.

L'articolo 16 del testo approvato dalla Camera definisce in termini più sintetici le funzioni che l'articolo 15 del testo approvato dal Senato attribuiva ai vice avvocati generali e prevede modalità di conferimento del-

l'incarico più articolate con l'introduzione della delibera del Consiglio dei ministri.

Per quanto riguarda gli avvocati distrettuali le modifiche apportate dalla Camera (articolo 18 testo Camera - articolo 17 testo Senato) consistono unicamente nella riformulazione con termini diversi dello stesso principio e nella previsione di una facoltà dell'avvocato distrettuale che cessa dall'incarico « di essere associato all'Avvocatura generale dello Stato ».

L'articolo 20 del testo Camera unifica le varie ipotesi di collaborazione degli avvocati dello Stato ad uffici esterni all'Avvocatura prevedendo per esse la sola figura del « fuori ruolo » e fissandone il limite massimo.

La composizione del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, nel testo dell'articolo 21 della Camera, resta solo lievemente modificata rispetto a quella prevista nel testo da noi approvato (articolo 20) nel senso che tra i membri di diritto la divisione tra vice avvocati generali ed avvocati distrettuali è di due a due anzichè di tre a uno.

Meritano invece maggiore attenzione le modifiche — pienamente da condividere — apportate all'ultimo comma e tendenti a tutelare la componente elettiva del Consiglio attraverso la previsione della maggioranza qualificata in taluni casi. A semplice fine di coordinamento rispondono le modifiche all'articolo 22 (ex articolo 21 testo Senato).

Da sottolineare inoltre e da condividere pienamente è la norma con cui la Camera ha previsto, con le relative attribuzioni, il Consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato, stabilendo che esso è costituito dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato e dal Consiglio permanente per il personale riuniti in seduta comune.

L'articolo 25 del testo Camera estende l'ambito degli avvocati che possono essere chiamati a far parte del Comitato consultivo, ricomprendendovi anche quelli assegnati agli uffici distrettuali.

Con l'articolo 27 la Camera ha mirato a precisare meglio nei suoi presupposti la norma che all'articolo 26 del testo Senato disciplinava esclusivamente le modalità di ripartizione delle varie competenze di avvocato e procuratore tra i vari uffici dell'Averid.) Assemblea - Resoconto stenografico

vocatura e tra i singoli avvocati e procuratori senza toccare le disposizioni della legge 15 novembre 1973, n. 734, e quelle regolamentari da queste ultime richiamate.

Dal testo approvato dalla Camera risulta meglio chiarito che la norma costituisce esclusiva modifica dell'articolo 21 del regio decreto 20 ottobre 1933, n. 1611, diretta da un lato a delimitare in modo rigoroso i presupposti della ripartizione delle competenze relative alle sole cause trattate con esito favorevole per conto dello Stato e degli altri enti fruenti del patrocinio dell'Avvocatura e dall'altro ad introdurre una maggiore perequazione nella ripartizione medesima prevedendone l'attuazione in parte su scala nazionale ed in parte su scala locale.

Nelle norme comprese fra l'articolo 29 (ex articolo 28 del testo del Senato) e l'articolo 34 (ex articolo 33 del testo del Senato) vi sono mere modifiche per finalità di coordinamento, salva una diversa regolamentazione transitoria dell'incarico di vice avvocato generale in sede di prima applicazione della legge.

L'articolo 35 del testo approvato dalla Camera prevede l'emanazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di un regolamento di esecuzione. (Applausi dal centro e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate al disegno di legge dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Venanzi. Ne ha facoltà.

V E N A N Z I . Sarò brevissimo, onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi.

Il primo rilievo che debbo esprimere in questo momento di discussione generale consiste in un profondo rammarico relativamente a una legge così importante come quella sull'Avvocatura dello Stato, importante non tanto in sè e per sè quanto per le conseguenze che essa comporta nel quadro generale, da un lato, dell'assetto del pubblico impiego e, dall'altro, del raccordo che per consuetudine vi è sempre stato tra l'Avvocatura dello

Stato e gli organi della giurisdizione ordinaria e amministrativa, contabile e militare. Il rilievo è questo: che, benchè nella quinta e nella sesta legislatura si fosse tentato più volte di affrontare il problema della riforma della pubblica amministrazione (nel quale sarebbe rientrato anche questo tema), in dette legislature si sia appena riusciti a fare alcune cose non essenziali e di non grande rilievo.

Questo problema fu affrontato nella sesta legislatura e soltanto nell'imminenza dello scioglimento anticipato delle Camere (precisamente verso la fine del 1975) venne finalmente varato un testo di riforma che voglio dirlo con le stesse parole dell'allora ministro per la riforma della pubblica amministrazione onorevole Cossiga — consisteva tutto sommato non tanto in una legge di riforma quanto in una « beneficiata ». Quindi il contenuto normativo non era essenziale, tant'è vero - per coerenza lo debbo ricordare ai colleghi — che il nostro Gruppo in quella occasione votò contro il disegno di legge, che invece fu approvato dalla maggioranza allora esistente di centro-sinistra nel testo trasmesso alla Camera.

Lo scioglimento anticipato del Parlamento impedì che quel disegno di legge completasse l'iter. Giustamente — e ne va lode trentun senatori del Gruppo socialista, all'inizio della settima legislatura, avvalendosi delle facoltà previste dall'articolo 81 del Regolamento, ripresentavano, in data 28 luglio 1976, cioè appena costituito e funzionante il Senato della settima legislatura, il disegno di legge nello stesso testo che era stato approvato dal Senato nella precedente, richiedendone la procedura abbreviata. Nonostante questo e gli imperativi del Regolamento, solo l'11 ottobre 1978, cioè oltre due anni dopo, siamo arrivati a varare questo disegno di legge, profondamente modificato. Fu nominato dalla nostra Commissione un comitato ristretto; ampi furono i dibattiti sia nel comitato ristretto come in Commissione e, approvato dall'Aula, il testo, immediatamente trasmesso, entro ottobre, alla Camera dei deputati, ci è stato restituito il 1º febbraio 1979 e, per le note vicende, siamo qui, in data 29 marzo, a ridiscutere

solo gli emendamenti apportati dalla Camera, pregevolmente illustrati dal collega relatore De Matteis.

Gli emendamenti sono in parte migliorativi, e in parte, per taluni aspetti, stravolgono invece alcuni principi di democratizzazione dell'istituto, affermati per esaltarne la professionalità. Tuttavia, date le circostanze, non possiamo purtroppo discutere gli emendamenti, come sarebbe necessario in questo ramo del Parlamento per dar modo di esprimere, ciascuno per il proprio Gruppo, il relativo apprezzamento. Pertanto sugli emendamenti non penso si possa aprire una discussione e senz'altro dovranno essere approvati.

C'è solo un problema assai importante che sento l'obbligo di segnalare al Governo, anche per una visione che via via si è fatta più chiara e più penetrante in quanto questo periodo di attività della settima legislatura ha dato modo di affrontare, da parte dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento, importanti disegni di legge di riforma di istituti rilevanti nell'assetto dello Stato. Quello che più mi colpisce, per il raccordo, che avevo prima segnalato e sottolineato, che esiste tra l'Avvocatura dello Stato e la magistratura da un lato e l'amministrazione attiva dall'altro — funzionari della dirigenza dello Stato — e torna in attenta considerazione, è la questione del trattamento economico onnicomprensivo ed il problema della ripartizione, che è tipica dell'Avvocatura dello Stato proprio per la sua caratteristica di professionalità, delle spese, competenze e onorari liquidati nel corso dell'attività professionale dell'Avvocatura e degli avvocati dello Stato.

Si tratta di un problema delicato e il modo come è stato affrontato, con l'articolo 27, si discosta di molto — anche se è stato da noi accettato — dalle proposte inizialmente avanzate e sostenute dal nostro Gruppo a tal riguardo. Attualmente, per l'estensione del regime attuale (che pone il riparto delle spese, competenze ed onorani liquidati, anche per le transazioni accettate, dove la parte « Amministrazione pubblica » non risulti soccombente, con liquidazione diretta in favore

dell'Avvocatura, a carico dell'erario) si manifestano gravi squilibri nel riparto delle cosiddette « propine » tra le singole avvocature distrettuali la cui composizione è estremamente diversa, con organici per talune estremamente ridotti. Anche l'aumento dell'organico previsto, elevato a 310, per l'incremento del contenzioso, soprattutto amministrativo, e con l'attribuzione della facoltativa rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato alle regioni, appare già di per se stesso insufficiente per il gravame dei compiti di rappresentanza e di difesa propri della Avvocatura dello Stato oltre che per gli altri compiti ad essa affidati, come ad esempio l'attività di consulenza e quella dei fuori ruolo. Perciò questi livelli di retribuzione complessiva appaiono e forse sono sproporzionati, a ben giudicare, rispetto alla stessa consistenza dell'organico pieno di 310 avvocati dello Stato e di procuratori, in confronto a quelli di tutti gli altri dipendenti dello Stato, magistrati ed alta dirigenza.

Rimane a mio avviso d'esigenza, in relazione al disegno di legge concernente la magistratura ordinaria (mi riferisco alle tabelle allegate al disegno di legge n. 78 approvato dal Senato e ancora all'esame della Camera) di considerare la possibilità di un miglior raccordo tra i diversi testi di legge per impedire che gravi squilibri e diversità nel trattamento economico creino condizioni di conflitto tra le magistrature (ordinaria, amministrativa, contabile e militare), l'Avvocatura dello Stato, l'alta dirigenza dell'amministrazione dello Stato e, quindi, inconvenienti nella pubblica amministrazione.

Mentre già dichiaro la nostra approvazione, con questi rilievi e queste osservazioni, del disegno di legge trasmessoci dalla Camera dei deputati e degli emendamenti illustrati, vorrei richiamare l'attenzione del Governo, quando appresterà il regolamento di attuazione della legge rispondente al nuovo assetto dato all'Avvocatura dello Stato, sulla necessità di affrontare e risolvere simultaneamente e con equilibrio la questione del riparto delle spese, competenze e onorari liquidati in favore degli avvocati dello

29 Marzo 1979

Stato così come risulta dall'articolo 27 del disegno di legge, e la sua opportuna modificazione.

Con tali rilievi e suggerimenti il nostro Gruppo approverà gli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati al disegno di legge, apprezzando con convinzione la riforma introdotta nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, tesa alla maggiore funzionalità dell'istituto ed alla esaltazione della riconosciuta altissima professionalità dei suoi componenti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

DE MATTEIS, relatore. Non ho nulla da aggiungere; vorrei però chiarire a scanso di equivoci che, quando nell'articolo 27 si parla dell'80 e del 20 per cento, queste percentuali si riferiscono alle competenze già decurtate del 20 per cento che va alle entrate del Tesoro. C'è infatti un venti per cento delle entrate che va direttamente al Tesoro, mentre la parte residuale va ripartita nell'80 e nel 20 per cento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BRESSANI, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, onorevoli senatori, con il voto che il Senato si accinge ad esprimere trova completamento l'iter legislativo di una proposta che, come è stato ricordato dal relatore, non si limita ad innovare lo stato giuridico degli avvocati e procuratori dello Stato, ma introduce nell'ordinamento della Avvocatura una serie di modifiche che hanno indubbio rilievo. Esse sono tra di loro coordinate in modo tale che vengono a costituire una revisione di assieme della disciplina dell'istituto.

Il motivo ispiratore di questa revisione legislativa dell'Avvocatura dello Stato sta nella necessità di adeguare l'organizzazione, il funzionamento dell'istituto alle esigenze dello Stato inteso non tanto come Stato soggetto ma come Stato ordinamento, esigenze che si sono accresciute non solo per l'aumento della conflittualità conseguente all'espandersi dell'intervento statale ma anche perchè oggi l'Avvocatura si pone al servizio di tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le amministrazioni ad ordinamento autonomo e quindi comprese le regioni.

Con questa proposta di legge si vuole meglio caratterizzare l'istituto nelle sue peculiarità, per cui esso viene a distinguersi dall'apparato amministrativo dello Stato e viene a collocarsi in una posizione - lo ricordava il senatore Venanzi - in qualche modo assimilabile a quella del Consiglio di Stato e a quella della Corte dei conti, certo non per quanto attiene all'esercizio di funzioni che in questi due ultimi istituti sono anche giurisdizionali. Ma la posizione è in qualche modo raccordabile a quella del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e quindi c'è da auspicare che riforme o revisioni dell'ordinamento di questi istituti abbiano sollecito corso così come ha avuto o sta avendo compimento l'iter legislativo di questa proposta di legge.

La Camera ha introdotto alcune modifiche nel testo già approvato dal Senato, modifiche che rappresentano, per alcuni aspetti, un perfezionamento del testo medesimo, come è riconosciuto dal relatore senatore De Matteis, e come tali queste modifiche vengono favorevolmente valutate dal Governo che pertanto raccomanda al Senato l'approvazione del disegno di legge così come pervenuto dalla Camera dei deputati.

Tra queste modifiche ve n'è una che niguarda l'articolo 27 cioè l'articolo concernente il riparto dei proventi tra il personale dell'Avvocatura dello Stato. Per la verità la Camera si è limitata ad un emendamento che può considerarsi avere unicamente valore formale, per il riferimento non soltanto al primo comma dell'articolo 21 del testo unico dell'avvocatura dello Stato, ma anche ai commi successivi dell'articolo 21 medesimo, quindi lasciando sostanzialmente inalterato il testo del Senato, che già prevedeva che tutte le somme venissero ripartite in ragione dell'80 e del 20 per cento tra il personale dell'Avvocatura. È da notarsi come la ripartizione del 20 per cento dei proventi 387<sup>a</sup> SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 29 Marzo 1979

con i criteri indicati dal Senato e accettati dalla Camera rappresenti una forma di perequazione nell'ambito del personale della Avvocatura. Il Governo darà puntuale attuazione al disposto dell'articolo 27 ove questo diventi legge e studierà, se del caso, anche l'adozione di norme regolamentari che dovranno comunque essere conformi al disposto di questo articolo. Grazie.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Avverto che, in seguito all'introduzione degli articoli 9 e 35 da parte dell'altro ramo del Parlamento, la numerazione degli articoli da 9 a 33 del disegno di legge approvato dal Senato risulta modificata, e che l'articolo 34 del testo approvato dal Senato prende il numero 36 in quello approvato dalla Camera dei deputati.

Si dia lettura degli articoli modificati dalla Camera dei deputati.

PALA, segretario:

# Art. 2.

Nella qualifica di procuratore dello Stato sono istituite quattro classi di stipendio.

La prima classe è attribuita con la nomina a procuratore dello Stato dei vincitori del concorso pubblico.

La seconda classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di due anni nella prima classe.

La terza classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di tre anni nella seconda classe.

La quarta classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di otto anni nella terza classe.

Il passaggio alla classe di stipendio superiore è disposto con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento dell'anzianità di cui ai commi precedenti.

(È approvato).

#### Art. 3.

Nella qualifica di avvocato dello Stato sono istituite quattro classi di stipendio.

La prima classe è attribuita con la nomina ad avvocato dello Stato.

La seconda classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità di tre anni nella prima classe.

La terza classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità di sette anni nella seconda classe.

La quarta classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità di otto anni nella terza classe.

Il passaggio alla classe di stipendio superiore è disposto con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento dell'anzianità di cui ai commi precedenti.

È soppresso per gli avvocati dello Stato il rapporto informativo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

(È approvato).

#### Art. 5.

Per ogni tre posti che si rendono vacanti nella qualifica di avvocato dello Stato, un posto viene accantonato per essere conferito previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di merito, determinato dal Consiglio di cui all'articolo 21 della presente legge, ai procuratori dello Stato i quali alla data del provvedimento che indice lo scrutinio abbiano conseguito una anzianità di otto anni nella qualifica.

Gli altri posti di avvocato dello Stato sono conferiti mediante concorso per esame, ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

29 Marzo 1979

Qualora, alla data di emanazione del provvedimento di cui al primo comma, il numero dei posti accantonati per il conferimento mediante giudizio di promovibilità risulti superiore al numero dei procuratori aventi titolo a parteciparvi, i posti eccedenti sono considerati disponibili per il conferimento mediante concorso per esame.

(E approvato).

#### Art. 6.

Al terzo comma, lettera a), dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, dopo le parole: « procedura civile » sono aggiunte le altre: « diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto regionale e diritto delle Comunità europee ».

(È approvato).

#### Art. 7.

L'articolo 18 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

« L'Avvocatura dello Stato è costituita dall'Avvocatura generale e dalle Avvocature distrettuali.

L'Avvocatura generale ha sede in Roma. Le Avvocature distrettuali hanno sede in ciascun capoluogo di Regione e, comunque, dove siano istituite sedi di Corte d'appello.

Nella circoscrizione della Corte di appello di Roma le attribuzioni dell'Avvocatura distrettuale sono esercitate dall'Avvocatura generale dello Stato. Nella circoscrizione della Corte di appello di Torino l'Avvocatura distrettuale di Torino ha competenza anche per la Valle d'Aosta ».

(È approvato).

#### Art. 8.

L'Avvocatura generale dello Stato è costituita dall'avvocato generale dello Stato, da avvocati e da procuratori dello Stato.

Le Avvocature distrettuali dello Stato sono costituite dall'avvocato distrettuale dello Stato, da avvocati e da procuratori dello Stato.

I procuratori dello Stato possono assumere la rappresentanza in giudizio delle amministrazioni nei modi di cui al secondo comma dell'articolo 1 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

È abrogato l'articolo 19 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

(È approvato).

#### Art. 9.

L'Avvocatura generale dello Stato provvede alla rappresentanza e difesa delle amministrazioni nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, alle altre Supreme giurisdizioni, anche amministrative, ed ai Collegi arbitrali con sede in Roma, nonchè nei procedimenti innanzi a Collegi internazionali o comunitari.

Le Avvocature distrettuali provvedono alla rappresentanza e difesa in giudizio delle amministrazioni nelle rispettive circoscrizioni.

Gli avvocati ed i procuratori dello Stato possono essere incaricati della rappresentanza e difesa delle amministrazioni in cause che si svolgono fuori della circoscrizione del loro ufficio, su proposta dell'avvocato distrettuale e previo parere del Comitato consultivo.

Salva la facoltà dell'Avvocatura generale dello Stato di rendere consultazione sulle questioni di massima in qualsiasi materia, l'Avvocatura distrettuale dello Stato provvede alla consulenza nei riguardi di tutti gli uffici della propria circoscrizione.

(È approvato).

#### Art. 10.

Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'amministrazione statale sono estese alle Regioni a statuto ordinario che decidano di avvalersene con deliberazione del

29 MARZO 1979

Consiglio regionale da pubblicarsi per estratto sulla *Gazzetta Uf/iciale* della Repubblica e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Dal quindicesimo giorno successivo all'ultima delle due pubblicazioni, si applicano nei confronti dell'Amministrazione regionale, che ha adottato la deliberazione di cui al precedente comma, le disposizioni del testo unico e del regolamento approvati, rispettivamente, con regi decreti 30 ottobre 1933, nn. 1611 e 1612, e successive modificazioni, nonchè gli articoli 25 e 144 del codice di procedura civile.

L'articolo 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, si applica anche nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato ed ai tribunali amministrativi regionali.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parte l'Amministrazione dello Stato e l'Amministrazione regionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo. In caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi tra Stato e Regione, questa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Le Regioni che abbiano adottato la deliberazione di cui al primo comma, possono tuttavia, in particolari casi e con provvedimento motivato, avvalersi di avvocati del libero Foro.

Qualora la Regione abbia adottato la deliberazione di cui al primo comma, l'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e difesa delle province, dei comuni, dei loro consorzi e degli altri enti per le controversie relative alle funzioni delegate o subdelegate, quando questi ne facciano richiesta.

(È approvato).

#### Art. 11.

All'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sono aggiunti i seguenti commi:

« Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dall'Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le Regioni.

Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti ».

(È approvato).

#### Art. 13.

Nei procedimenti di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli Enti difesi a norma dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sono rapppresentati dinanzi ai giudici delegati da propri funzionari, che siano per tali riconosciuti, salvo che non debba procedersi alla istruzione della causa.

Nei procedimenti di cui agli articoli 2016 e seguenti del codice civile, le Amministrazioni indicate nel comma precedente sono rappresentate da propri funzionari che siano per tali riconosciuti, salvo il caso di opposizione da parte del detentore.

Nei giudizi in materia di pensioni le amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nei casi in cui non ritengano di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, possono delegare un proprio funzionario a sostenere, anche oralmente, nel corso del giudizio, la loro posizione.

Nessun compenso particolare può essere corrisposto ai funzionari che abbiano svolto le attività di cui ai precedenti commi.

(E approvato).

#### Art. 16.

L'Avvocato generale dello Stato è coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, da nove avvocati dello Stato che abbiano conseguita l'ultima classe di stipendio, con l'incarico di vice avvocato generale dello Stato. 387ª SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

29 Marzo 1979

Tale incarico è conferito con decreto del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta motivata dell'avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori.

Con le stesse modalità è disposta la cessazione dall'incarico.

(È approvato).

#### Art. 18.

L'avvocato distrettuale dello Stato:

vigila e soprintende, nell'ambito dell'Avvocatura distrettuale, all'espletamento delle funzioni di istituto ed alla organizzazione e funzionamento degli uffici e dei servizi:

assegna agli avvocati e procuratori in servizio presso l'Avvocatura distrettuale gli affari contenziosi e consultivi, in base ai criteri stabiliti dal Comitato consultivo;

assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Avvocatura distrettuale, promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggiore rilievo, nonchè l'informazione e collaborazione reciproca tra gli avvocati e procuratori;

determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi;

riferisce all'avvocato generale dello Stato sull'attività svolta dall'Avvocatura distrettuale, segnalando le controversie più importanti nonchè le eventuali carenze legislative ed i problemi interpretativi che emergono nel corso dell'attività di istituto;

riferisce al Presidente della Giunta regionale per gli affari trattati nell'interesse della Regione, anche presentando apposite relazioni e segnalando le controversie più importanti nonchè le eventuali carenze legislative.

L'incarico di avvocato distrettuale dello Stato è conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, ad avvocati dello Stato che abbiano almeno conseguito la terza classe di stipendio e maturato in essa cinque anni di servizio.

Con le stesse modalità è disposta la cessazione dall'incarico.

L'avvocato distrettuale che cessa dall'incarico può chiedere di essere associato all'Avvocatura generale dello Stato.

(È approvato).

### Art. 20.

L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 102, è sostituito dai seguenti:

« Gli avvocati dello Stato chiamati a far parte dei gabinetti o degli uffici legislativi dipendenti da un Ministro della Repubblica o cui sia conferito uno degli incarichi previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, e 21 aprile 1972, n. 472, o che siano nominati commissari del Governo nelle Regioni a statuto ordinario sono collocati fuori ruolo.

Gli avvocati dello Stato, la cui collaborazione sia richiesta per compiti di natura giuridica in via continuativa e per una durata superiore ad un anno da altra amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo, possono essere collocati fuori ruolo.

Gli avvocati dello Stato fuori ruolo o in soprannumero, ai sensi del presente articolo, non possono superare contemporaneamente il numero di venti.

Il collocamento fuori ruolo è disposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato ».

(È approvato).

#### Art. 21.

È istituito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, che è composto:

a) dall'avvocato generale dello Stato, che lo presiede;

29 MARZO 1979

- b) da due avvocati dello Stato, con incarico di vice avvocato generale, più anziani nell'incarico:
- c) da due avvocati dello Stato, con incarico di avvocato distrettuale, più anziani nell'incarico:
- d) da quattro componenti, di cui almeno un procuratore dello Stato, eletti da tutti gli avvocati e procuratori dello Stato riuniti in un unico collegio, secondo le norme dell'articolo 22 della presente legge.

In caso di impedimento o di assenza o quando il Consiglio debba esprimere parere su provvedimenti che li concernono, i componenti di cui alle lettere b) e c) sono sostituiti dagli avvocati che li seguono in ordine di anzianità nell'incarico, i componenti di cui alla lettera d) dai supplenti eletti contestualmente secondo l'ordine di elezione.

Il Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato interviene alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

I componenti eletti durano in carica tre anni, non sono immediatamente rieleggibili nè possono essere loro conferiti, finchè sono in carica, incarichi direttivi.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono espletate dal più giovane dei componenti.

Le funzioni di relatore per ciascun affare in trattazione presso il Consiglio sono esercitate da uno dei suoi componenti designato di volta in volta dall'avvocato generale.

Il Consiglio non può validamente deliberare se non sono presenti sei dei nove membri che lo compongono; le deliberazioni del Consiglio sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti salvo i casi previsti nelle lettere c), d), e), g) e h), dell'articolo 23, per i quali è richiesto il voto favorevole di almeno sei componenti il Consiglio.

Sono abrogati gli articoli 25 e 26 del testo unico approvato con regio decreto 10 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

(È approvato).

#### Art. 22.

Per l'elezione dei componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato di cui alla lettera d) dell'articolo 21, è istituito un unico ufficio elettorale presso l'Avvocatura generale dello Stato, composto da un vice avvocato generale dello Stato, che lo presiede, designato dall'avvocato generale dello Stato, nonchè da due avvocati dello Stato alla seconda classe di stipendio in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato.

Le elezioni sono indette con decreto dell'avvocato generale dello Stato. La votazione ha luogo in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.

Il voto è personale, diretto e segreto. Ciascun elettore ha facoltà di votare per non più di due avvocati ed un procuratore dello Stato quali componenti effettivi e di due avvocati e un procuratore dello Stato quali componenti supplenti.

Le schede, preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale, devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

L'ufficio elettorale provvede immediatamente a decidere, a maggioranza, sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla validità dei voti espressi.

Delle contestazioni e delle decisioni relative è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali. I reclami relativi alle operazioni elettorali sono presentati entro quindici giorni al Consiglio in carica, che decide definitivamente nei successivi quindici giorni.

Con decreto dell'avvocato generale dello Stato vengono nominati, nell'ordine, secondo i voti riportati da ciascuno, i quattro componenti effettivi ed i quattro componenti supplenti.

In caso di parità di voti, sono nominati i più anziani nel ruolo.

I componenti eletti, che cessano dalla carica nel corso del triennio, sono sostituiti, con decreto dell'avvocato generale dello Stato, dai componenti supplenti.

(È approvato).

#### Art. 23.

- Il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, oltre ad esercitare le attribuzioni della Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato previste dai regi decreti 30 ottobre 1933, nn. 1611 e 1612, e successive modificazioni, provvede:
- a) ad esprimere parere sulla distribuzione degli avvocati e dei procuratori dello Stato tra l'Avvocatura generale e le Avvocature distrettuali sulla base di criteri da esso predeterminati;
- b) ad esprimere parere sulla assegnazione degli avvocati e dei procuratori di prima nomina ai vari uffici ed in ordine ad ogni domanda o proposta di trasferimento;
- c) a formulare i giudizi di cui agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge ed a riesaminare dopo due anni i giudizi sfavorevoli;
- d) a decidere i ricorsi proposti dagli avvocati e procuratori dello Stato contro i provvedimenti di cui all'articolo 19 della presente legge;
- e) ad esprimere parere sul conferimento degli incarichi di vice avvocato generale dello Stato, di avvocato distrettuale dello Stato e di Segretario generale, a norma degli articoli 16, 17 e 18 della presente legge, nonchè sul collocamento fuori ruolo degli avvocati dello Stato;
- f) ad esprimere parere sul conferimento agli avvocati e procuratori dello Stato di qualsiasi tipo di incarico;
- g) ad esercitare le funzioni della Commissione di disciplina nei confronti degli avvocati e procuratori dello Stato a norma dell'articolo 24 della presente legge;
- h) a designare gli avvocati dello Stato che debbono far parte del Comitato consultivo.

Gli atti del Consiglio sono pubblici e gli avvocati e procuratori dello Stato possono prenderne visione ed estrarne copia.

Il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato ed il Consiglio permanente per il personale di cui agli articoli 8 della legge 22 maggio 1960, n. 520, e 32 della legge 5 aprile 1964, n. 284, riuniti in seduta congiunta, costituiscono il Consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato.

Il Consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato provvede:

- a) ad esprimere pareri ed a formulare proposte sulla organizzazione e sullo svolgimento dei servizi;
- b) a fissare i criteri per la ripartizione, tra i vari uffici dell'Avvocatura dello Stato, delle somme stanziate in bilancio per ogni capitolo di spesa;
- c) ad esercitare le altre attribuzioni previste dall'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, fatta eccezione per quelle riservate rispettivamente al Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dalla presente legge ed al Comitato permanente per il personale dalle disposizioni di cui al comma precedente.

(È approvato).

#### Art. 25.

È istituito il Comitato consultivo, composto dall'avvocato generale dello Stato, che lo presiede, e da sei avvocati dello Stato, designati dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, i quali abbiano conseguito almeno la terza classe di stipendio, non ricoprano l'incarico di Segretario generale e non siano componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

La detta composizione del Comitato viene integrata con la partecipazione di due avvocati dello Stato designati dall'avvocato generale in relazione alle materie da trattare e, quando ne ricorrano i presupposti, con la partecipazione dell'avvocato o procuratore dello Stato incaricato della trattazione dell'affare in esame.

L'incarico di componente del Comitato consultivo è attribuito con decreto dello avvocato generale dello Stato ed ha durata biennale.

Le deliberazioni del Comitato consultivo sono adottate con la maggioranza dei suoi 387° SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

29 Marzo 1979

componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

In caso di impedimento o di assenza l'avvocato generale è sostituito dal vice avvocato generale più anziano nell'incarico.

(È approvato).

#### Art. 26.

Il Comitato consultivo è sentito dall'avvocato generale quando si tratti di questioni di massima o di particolare rilevanza, nonchè in merito alle direttive interne di carattere generale per il coordinamento nella trattazione degli affari contenziosi e consultivi.

Il Comitato consultivo altresì:

- a) dirime, sentiti gli interessati, le divergenze di opinione che insorgono nella trattazione degli affari contenziosi e consultivi fra avvocati, che esercitano funzioni direttive, ed avvocati, cui sono assegnati gli affari stessi;
- b) stabilisce i criteri di massima per l'assegnazione degli affari contenziosi e consultivi agli avvocati ed ai procuratori dello Stato.

È sempre facoltà dell'avvocato generale disporre che pareri richiesti all'Avvocatura generale siano resi dal Comitato consultivo.

Su richiesta dell'avvocato generale, quando siano necessarie particolari cognizioni tecniche, il Comitato consultivo può essere integrato da funzionari dello Stato o di enti pubblici, che partecipano alla seduta senza diritto di voto.

I pareri sono sottoscritti dal presidente del Comitato consultivo e dal relatore.

(È approvato).

#### Art. 27.

I primi due commi dell'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sono sostituiti dai seguenti:

« L'Avvocatura generale dello Stato e le Avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente trattati curano la esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti quando tali competenze siano poste a carico delle controparti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.

Con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo II della legge 25 novembre 1971, n. 1041, tutte le somme di cui al precedente comma e successivi vengono ripartite per otto decimi tra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per due decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato. La ripartizione ha luogo dopo che i titoli, in base ai quali le somme sono state riscosse, siano divenuti irrevocabili: le sentenze per passaggio in giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per approvazione ».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 21 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, sono aggiunti i seguenti commi:

« Le competenze di cui al precedente comma sono corrisposte in base a liquidazione dell'avvocato generale, predisposta in conformità delle tariffe di legge.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato ha la rappresentanza e la difesa delle Regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici.

È applicabile il primo comma del presente articolo per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato assuma la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici ».

(È approvato).

#### Art. 29.

I vice avvocati generali, i sostituti avvocati generali, i vice avvocati e i sostituti avvocati dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono

29 Marzo 1979

collocati nella qualifica di avvocato dello Stato prevista dall'articolo 1, mantenendo la posizione di ruolo conseguita nella qualifica di provenienza.

I procuratori, i sostituti procuratori e i procuratori aggiunti dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nella qualifica di procuratore dello Stato prevista dall'articolo 1 della presente legge, mantenendo la posizione di ruolo conseguita nella qualifica di provenienza.

I procuratori capo dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nel ruolo di seguito agli avvocati dello Stato alla seconda classe di stipendio, conservando ai soli effetti economici l'anzianità maturata nella predetta qualifica.

Agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono attribuite la classe di stipendio e l'anzianità corrispondenti all'anzianità di ruolo complessivamente maturata nelle soppresse qualifiche.

I sostituti avvocati generali dello Stato in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere trasferiti nelle Avvocature distrettuali solo con il loro consenso.

In sede di prima applicazione della presente legge le funzioni di cui all'articolo 16 sono esplicate dagli avvocati dello Stato che alla data di entrata in vigore della legge stessa rivestano la soppressa qualifica di vice avvocato generale dello Stato.

(È approvato).

# Art. 31.

La prima elezione per la composizione del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato deve essere indetta dall'avvocato generale, a norma del secondo comma dell'articolo 22, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(E approvato).

#### Art. 34.

La misura del concorso delle Regioni, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 10, nelle spese sostenute dallo Stato per il potenziamento degli organici e dei servizi dell'Avvocatura dello Stato in relazione all'esercizio della consulenza e del patrocinio in favore delle Regioni, è determinata, a partire dall'esercizio finanziario 1980, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Fino a quando non sarà emanato il provvedimento di cui al precedente comma, le Regioni concorrono nelle spese per trasferte e per prestazioni straordinarie del personale di cui alla legge 5 aprile 1964, n. 284, che si rendano necessarie per l'espletamento delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato nell'interesse delle Regioni.

La liquidazione delle spese di cui al comma precedente è deliberata dalla Giunta regionale, d'intesa con l'avvocato distrettuale dello Stato.

(È approvato).

#### Art. 35.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sarà emanato il regolamento di esecuzione della presente legge.

(E approvato).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

BALBO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

387ª SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

29 Marzo 1979

BALBO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, data l'importanza del provvedimento di cui tratta il disegno di legge in approvazione, pensiamo di dover dire anche noi il nostro parere, seppure brevemente.

Se lo scopo del provvedimento è quello di una nuova e più idonea formulazione delle condizioni, dello stato giuridico, del trattamento economico e delle funzioni assegnate al personale dell'Avvocatura dello Stato, di una più opportuna delimitazione dei compiti dell'avvocato generale e della sua posizione rispetto ai singoli avvocati dello Stato, dell'introduzione di nuove strutture di partecipazione e infine dell'opportuna regolamentazione dei rapporti tra le regioni e l'Avvocatura dello Stato, in ordine alle possibilità di detti enti, di giovarsi dell'ausilio di tale istituto, se questo è lo scopo, pensiamo che, se non totalmente, certo più che parzialmente esso sia stato raggiunto.

Giudichiamo in modo positivo le norme previste per disciplinare il rapporto tra le regioni e l'Avvocatura dello Stato, proprio perchè con esse, lungi dal prodursi un assoggettamento allo Stato degli enti regioni, si determina viceversa un opportuno coordinamento tra le loro rispettive attività. Giudichiamo egualmente in modo positivo la progressione economica di carriera introdotta attraverso il provvedimento per il personale dell'Avvocatura dello Stato, in analogia con quanto già statuito per il personale della magistratura. Non altrettanto consenzienti ci trova il provvedimento in esame in quanto non ci sembra venga a garantire a sufficienza quella minore discrezionalità dei poteri dell'avvocato generale, che pure sembra essere stata perseguita in modo specifico attraverso il complesso disegno di legge. Anzi, la larga discrezionalità delle funzioni tuttora conferite all'avvocato generale sembra emergere particolarmente dalla sua nuova possibilità di influire sulle decisioni direttamente riferite al Presidente del Consiglio dei ministri quanto alla nomina dei vice avvocati generali e degli avvocati distrettuali.

Nonostante le nostre osservazioni, la normativa ci sembra sostanzialmente idonea a conseguire gli obiettivi di un migliore funzionamento dell'istituto dell'Avvocatura dello Stato che il provvedimento tende a perseguire. Pertanto, pur con le dovute riserve, il nostro voto sarà favorevole.

LOMBARDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

L O M B A R D I . Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, nel dichiarare il proprio voto favorevole a questo disegno di legge, il Gruppo della democrazia cristiana intende anche ribadire la più viva soddisfazione per la conclusione positiva di una vicenda che ormai da oltre un decennio era all'esame del legislatore come proposta di riforma di una istituzione, quale l'Avvocatura dello Stato, di fondamentale importanza nella vita costituzionale ed amministrativa del paese.

Il disegno di legge tramandatoci dalla 6<sup>a</sup> legislatura e, come è stato sottolineato, più specificatamente attento ad urgenti problemi di riordinamento delle strutture, si è arricchito nel dibattito svoltosi dinanzi alla 1º Commissione del Senato, che ha visto il costruttivo e convergente impegno di tutti i Gruppi politici, di importanti contenuti, molti dei quali recuperati dalla prima iniziativa del senatore Bartolomei, largamente corrispondenti all'esigenza di cogliere l'occasione offerta dalle iniziative in corso per operare una profonda riforma dell'istituto, che tenesse conto del ruolo diverso che nel nuovo assetto costituzionale può svolgere un organismo di esperienza ormai secolare, ricco di preziosa professionalità, con buone tradizioni di efficienza e di correttezza, ma indubbiamente modellato su un diverso concetto di Stato: uno Stato concepito quale pressochè solitario titolare di quasi tutte le potestà pubbliche, contrapposto all'individualità delle persone e volutamente disattento rispetto al ruolo dei gruppi intermedi; uno Stato che nell'unitarietà dell'amministrazione pubblica realizzava il suo carattere compattamente accentrato, rimanendo rispetto ad esso marginali e comunque decisamente subordinate le autonomie locali e configurati co-

me « strumentali » e non a caso denominati « parastatali » enti che organizzavano funzioni proprie di differenziati interessi collettivi.

Il rovesciamento della logica dello Stato accentrato operato dalla Costituzione repubblicana mediante il trasferimento, anche attraverso i successivi atti di attuazione costituzionale, di rilevante parte delle funzioni pubbliche a favore di comunità locali e professionali, la frammentazione dei poteri legislativi ed amministrativi tra Stato e regioni e la stessa sottrazione di sovranità nazionale in favore delle Comunità europee e dei loro organi normativi, amministrativi e giurisdizionali ha posto all'Avvocatura dello Stato il problema di operare non più soltanto per la « giustizia nell'amministrazione » statale e sulla linea di frontiera tra amministrazione e giurisdizione, ma anche nei luoghi di contatto, e non necessariamente di conflitto, tra amministrazione statale ed amministrazioni regionali e tra amministrazione statale e amministrazioni sovranazionali, partecipando alla verifica dell'esistenza o meno di antinomie tra legislazione statale e Costituzione o tra legislazione regionale e Costituzione o anche tra normativa comunitaria e principi fondamentali della Costituzione.

Dovendo collocarsi nel pluralismo delle istituzioni pubbliche, l'attività dell'Avvocatura dello Stato, sempre in funzione della migliore realizzazione della legalità, deve svolgersi non più soltanto all'interno dell'ordinamento statale, ma ovunque si attua l'incontro tra le entità destinatarie di pubbliche potestà e quindi tra poteri legislativi e Costituzione, tra amministrazioni e organismi giudiziari ed ancora tra Stato e regioni e fra Stato e Comunità europee.

Occorre sottolineare che principio ispiratore comune nella riformulazione del testo della legge dinanzi alla Commissione è stato la consapevolezza del fatto che l'attività dell'Avvocatura dello Stato non potesse più esaurirsi, nel diverso quadro costituzionale, nella mera formulazione in termini tecnicogiuridici del punto di vista di una « parte » e nella unilaterale considerazione dei soli interessi pubblici rimasti affidati allo Stato; ma che dovesse necessariamente aprirsi ad una attenta valutazione di tutti gli interessi politi-

co-amministrativi presenti nelle istituzioni per favorire risultati di armonico coordinamento.

In questa direzione il ruolo dell'Avvocatura dello Stato va ad identificarsi assai più nella ricerca del giusto coordinamento tra le attribuzioni degli enti e degli organi titolari di potestà pubblica e fra gli interessi pubblici a ciascuno di essi ripartitamente affidati che non nell'esasperazione delle contrapposizioni e nella definizione conflittuale delle divergenze tra soggetti titolari degli interessi pubblici. Il fatto che questi concetti abbiano trovato spazio nelle disposizioni relative ai compiti dell'Avvocatura dello Stato e ai rapporti con le regioni, all'ordinamento del personale, reso più agile e più corrispondente all'immagine di un moderno ufficio legale, alla gestione partecipata e democratizzata delle strutture e delle funzioni, ci dà la convinzione che la proposta che ci apprestiamo ad approvare sia veramente una buona legge. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico » (1605) (Approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico », già approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

RESOCONTO STENOGRAFICO

29 Marzo 1979

PACINI, relatore. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1605 all'esame di questa Assemblea tratta in sostanza del nuovo contratto di lavoro del personale postelegrafonico, con esclusione dei dipendenti con qualifica ad esaurimento e con qualifiche dirigenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; esso rappresenta il risultato al quale sono pervenute, dopo una lunga e serrata trattativa, le organizzazioni sindacali e il Governo.

La crisi politica ha rischiato di aggiungere una difficoltà che pareva non rendere possibile l'approvazione del disegno di legge pervenuto dalla Camera dei deputati, ma l'impegno di tutti i Gruppi parlamentari, e in particolare del presidente dell'8ª Commissione, e la sensibilità del presidente Fanfani hanno consentito di giungere a questo dibattito e di concludere l'iter parlamentare di un provvedimento che interessa oltre 200.000 lavoratori del pubblico impiego.

A queste osservazioni preliminari credo sia doveroso aggiungere un giudizio di particolare rilievo circa il comportamento dei lavoratori e dei loro sindacati, che è certamente indicativo dell'alto livello di coscienza democratica dei lavoratori postelegrafonici i quali, sia durante le trattative che successivamente, hanno saputo utilizzare la loro capacità di lotta sindacale in forme rispettose degli interessi della comunità nazionale e specialmente in queste ultime settimane hanno dimostrato alta considerazione e fiducia nei confronti delle istituzioni democratiche in un momento così delicato della vita nazionale.

Dobbiamo insistere nel rilevare il comportamento di questi lavoratori per indicarli, così come facemmo nei confronti dei ferrovieri quando discutemmo il disegno di legge relativo al trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dall'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, quale punto di riferimento ed esempio di sensibilità del sindacalismo democratico.

Lo stesso contenuto del contratto e quindi del disegno di legge porta i segni di tali valori che servono a dimostrare come questa nuova normativa si innesta positivamente nel meccanismo di rinnovamento delle strutture dell'amministrazione postelegrafonica e costituisce uno dei punti di partenza nell'avvio della riforma generale delle aziende.

Il Parlamento sollecita anche in questa occasione tali processi di snellimento e di ammodernamento delle strutture burocratiche, come dimostrano anche i vari dibattiti effettuati nell'8ª Commissione, al fine di recuperare efficienza e produttività nelle amministrazioni pubbliche e di rendere quindi un servizio più moderno e rapido agli utenti.

Vale sottolineare come questo provvedimento tenga conto dei principi e dei criteri che hanno caratterizzato le trattative riguardanti altri settori del pubblico impiego.

Il vecchio schema di organizzazione, legato al meccanismo delle carriere e della gerarchia, con questo disegno di legge appare superato e il nuovo invece tiene conto delle funzioni e delle mansioni svolte dai dipendenti allo scopo di esaltare il valore della professionalità.

L'articolato del disegno di legge è raccolto in cinque capi riguardanti rispettivamente: l'ordinamento del personale, il trattamento economico, gli aspetti sindacali, le assunzioni, le disposizioni finali e transitorie.

Le norme di cui all'articolo 1 individuano, pertanto, nuove categorie corrispondenti a otto livelli di attività, numerati dal primo all'ottavo in ordine crescente e rispondenti a corrispettivi livelli di professionalità, responsabilità, grado di cultura generale e professionale necessario, mentre all'interno di ciascuna categoria sono previste qualifiche funzionali di valore equipollente. L'articolo 3 contempla la declaratoria di categoria in base alla quale sono definibili le qualifiche funzionali equipollenti nell'ambito di ciascuna categoria e i relativi profili professionali. Qualifiche e profili professionali saranno definiti con un apposito provvedimento amministrativo, e ciò al fine di rendere più snella tutta la procedura.

I meccanismi previsti sono orientati a favorire il passaggio da una categoria ad un'altra superiore dei più capaci e a tale obiettivo sono orientati gli strumenti previsti quali i corsi di qualificazione, riqualificazione, aggiornamento e specializzazione. Tutto ciò è

29 Marzo 1979

chiaramente finalizzato verso il superamento della « giungla » esistente ed avvia un processo di mobilità che sarà certamente utile ai fini della migliore utilizzazione globale della professionalità, orientata all'efficienza delle strutture.

L'aver soppresso i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali per tutti i dipendenti, salvo che per il personale dell'ottava categoria, e l'aver previsto, invece, che il consiglio di amministrazione e l'organo paritetico infliggano una nota di demerito a carico dei dipendenti che abbiano dato prova di scarso rendimento, con conseguenze negative a livello economico e di progressione di carriera, appare una opportuna innovazione tesa appunto a sviluppare un impegno di lavoro più rispondente alle esigenze della produttività dei servizi.

Importante appare, inoltre, la scelta degli elementi e dei dati obiettivi rilevabili dall'applicazione di indici parametrici, validi per tutto il territorio nazionale, al fine dell'adeguamento automatico degli organici del personale di esercizio delle due aziende postelegrafoniche al reale andamento del traffico. consentendo con ciò che le dotazioni riguardanti il personale degli uffici ed il personale dell'ex carriera direttiva siano fissate in proporzione alla dotazione degli organici dell'esercizio. Nel capo I sono inoltre comprese le norme relative alle assunzioni in impiego e ai titoli di studio richiesti per le categorie corrispondenti, quelle relative al riconoscimento delle anzianità, ai cambi di qualifica, al conferimento dei compiti di categoria superiore (previsto dall'articolo 13, nel quale è stato inserito alla Camera dei deputati un emendamento al testo originario, suggerito dalla Commissione affari costituzionali).

Gli articoli da 16 a 22 del capo II dettano disposizioni in materia di trattamento economico, di previdenza e di quiescenza. Sinteticamente possiamo dire che i miglioramenti introdotti tendono ad un riconoscimento della peculiarità del lavoro svolto nel quadro delle compatibilità finanziarie. Il trattamento economico di ciascun dipendente viene definito sulla base del cosiddetto « maturato economico » con aggiunte minime dell'ordine di lire 10.000 mensili ed il riconoscimento del-

le anzianità pregresse. Sono individuati anche i livelli di stipendio del personale non di ruolo ed i meccanismi per la revisione del premio industriale

Il capo III, comprendente gli articoli da 23 a 26, disciplina gli aspetti sindacali all'interno di questo ramo della pubblica amministrazione e fissa i criteri per la concessione delle aspettative e dei permessi per motivi sindacali, quelli per la revoca delle designazioni ed il calcolo delle ritenute dei contributi sindacali ed associativi.

L'articolo 27, che da solo contraddistingue il capo IV, tratta delle assunzioni senza concorso per quanto attiene le categorie privilegiate e gli eredi eventuali di dipendenti deceduti per causa di servizio.

Le norme contenute nel capo V sono definite disposizioni finali e transitorie e riguardano le forme di inquadramento nelle nuove categorie del personale postelegrafonico ed i meccanismi necessari per il passaggio ad un tipo di gestione completamente diverso rispetto a quello attuale. Tutto ciò si inquadra in quel processo di rinnovamento a cui ho accennato nella parte iniziale.

Sorvolo i dettagli dei singoli articoli e mi soffermo solo sull'articolo 44, che riguarda l'onere finanziario derivante dall'applicazione delle norme in questione. Esso consiste in complessivi 243.457 milioni suddivisi in 103.457 milioni per l'anno 1978 e 140.000 milioni per l'anno 1979. A tale somma si farà fronte con una corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari precedentemente indicati.

Non mi resta che far presente all'Assemblea che il disegno di legge è stato approvato all'unanimità in Commissione 8ª, senza riserve particolari da parte di alcun Gruppo politico, e che, anzi, in quella sede è stato fatto anche preciso riferimento agli ordini del giorno che sono stati approvati dalla corrispondente Commissione della Camera dei deputati, in merito ai quali la Commissione ha espresso unanimemente parere favorevole alla loro presentazione in Aula. Pertanto sollecito anche il parere del Ministro in relazione agli ordini del giorno stessi.

29 Marzo 1979

Vista l'attesa che le norme in questione hanno determinato in una così vasta categoria di lavoratori e vista l'urgenza di rendere esecutivo un accordo già da diversi mesi concluso, sollecito, infine, il voto favorevole dell'Assemblea. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Rufino. Ne ha facoltà.

R U F I N O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, il disegno di legge n. 1605, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico, è certamente da considerare come un significativo atto politico che contribuisce a creare in questo importante servizio pubblico un clima favorevole nel campo dei rapporti di lavoro.

Mi sembra che, pur approvando la legge con una certa celerità, da noi socialisti peraltro insistentemente richiesta in sede di riunione dei Capigruppo, rispondiamo in termini positivi ad una più che legittima attesa da parte dei postelegrafonici, smentendo anche alcuni dubbi sorti in proposito circa una nostra presunta indifferenza su un aspetto nuovo delle attività del Parlamento che è quello di tradurre in norme legislative accordi che traggono origine da un negoziato tra il Governo ed i sindacati del settore.

In più circostanze ci siamo soffermati, sia in Aula che in Commissione, su tale questione; ma è certo che la nostra partecipazione alla vicenda di categorie di lavoratori impegnati in servizi pubblici non può che avere come obiettivo il miglioramento delle condizioni normative e salariali dei lavoratori stessi, condizione essenziale per perfezionare e rendere efficiente come è il caso in ispecie il servizio postale nel suo insieme. Del resto sono state più volte segnalate da parte di tutte le forze politiche alcune notevoli lacune del servizio, non addebitabili al personale ma ad una criticabile direzione che in alcuni momenti ci ha fatto temere il

collasso di un insostituibile servizio pubblico.

Abbiamo denunciato sperperi e improduttività della spesa pubblica dell'azienda, mancanza di iniziative razionali e programmate nel settore degli investimenti, utilizzo sempre più ampliato dei servizi in concessione, la pratica sempre più estesa del lavoro a cottimo e degli straordinari, il ricorso al lavoro precario quale rimedio alla carenza di personale. Si tratta insomma di elementi non certo favorevoli ad una politica di riorganizzazione dei servizi in base alle esigenze della nostra collettività; tuttavia con la regolamentazione del premio di produttività e con l'approvazione di questo disegno di legge sul nuovo ordinamento del personale ci muoviamo nella giusta direzione che, se si accompagna ad altri impegni di natura strutturale per la riforma dei servizi, può certamente farci attendere nel futuro risultati positivi e apprezzabili.

Certo, la questione rivela ancora delle contraddittorietà, ma dobbiamo dare atto al Ministero e anche alle organizzazioni sindacali di aver lavorato su una situazione esistente non priva di notevoli inconvenienti, caratterizzata da un rapporto di lavoro basato su una concezione burocratica, gerarchica e carrieristica, che si accompagnava ad una legislazione estremamente disarticolata e contraddittoria, che ha creato un'infinità di posizioni giuridiche e anche retributive, un sistema di qualifiche fortemente parcellizzato e differenziato che non è servito certo a cogliere diversità professionali ma ha solo determinato frammentazioni di mansioni e di applicazioni. A questo si aggiunge anche il notevole lavoro che si è dovuto compiere per giungere ad un contratto unico per tre settori operativi che svolgono funzioni diverse (gli uffici provinciali, gli uffici locali e i telefoni), ognuno con le proprie esigenze e particolarità.

Si tratta quindi di un rapporto di lavoro che è basato sulla funzionalità organizzativa e sulla professionalità delle prestazioni, con l'abbattimento di ogni concezione e regolamentazione burocratica, nella logica gerarchica che le sostiene.

387ª SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Con questa rottura del vecchio sistema delle qualifiche, delle carriere, della gerarchia e con la realizzazione della nuova classificazione dei livelli professionali e dell'inquadramento unico si instaura un processo di ricomposizione delle mansioni, si introducono meccanismi eminentemente professionali, si valorizza la mobilità e il lavoro di gruppo e si ottiene così l'omogeneizzazione degli interessi dei postelegrafonici.

Tutto ciò si deve accompagnare al vasto programma, che spero sia realizzato, di formazione professionale che deve investire a mio giudizio tutti i postelegrafonici fin dal loro ingresso in azienda, sia in orizzontale che in verticale, cioè sia per il passaggio dall'uno all'altro profilo professionale dello stesso livello che verso livelli superiori e per l'idoneità conseguita in altri analoghi passaggi categoriali. Si tratta anche in effetti - non so se ci sono state delle riflessioni — di una prima applicazione del lavoro da noi svolto in questa legislatura, riferito alla giungla retributiva. Si può dire che se, ad esempio, questo tipo di accordo fosse stato seguito dall'Intersind con tutta probabilità i lunghi scioperi che si sono registrati nel settore dei trasporti e dell'aviazione civile si sarebbero evitati. Infatti uno degli aspetti più importanti di tutta la situazione dei servizi pubblici è appunto quello di continuare ad avere dei rapporti sindacali costanti e di non interromperli, così come peraltro è accaduto in altri settori, sì da creare condizioni tali da non facilitare la ripresa dei negoziati o addirittura smentire, come è accaduto, le azioni e le rivendicazioni formulate dagli stessi sindacati confederali.

Credo che sia stato fatto un ottimo lavoro per quanto riguarda la parte retributiva: otto livelli stipendiali rispetto alle attuali 48 qualifiche e 30 parametri, progressione economica orizzontale articolata in 8 classi biennali con l'aumento costante dell'8 per cento e con scatti del 2,50 per cento sull'ultima retribuzione dopo il sedicesimo anno. Ciò rispetto all'attuale situazione nella quale, arrivati ad un certo punto, per vedersi aumentato lo stipendio occorreva essere promossi

alla qualifica superiore e solo nel caso che ci fosse disponibilità di posti. Adesso in caso di passaggio di categoria si conservano le anzianità maturate. Inoltre si è mantenuta la decorrenza giuridica dal 1º gennaio 1977, che produrrà il primo scatto dell'8 per cento dal 1º gennaio 1979, si avrà un incremento salariale uguale per tutti di lire 10.000 mensili e di 800 lire per ogni anno di servizio comunque prestato, collegati a miglioramenti sulla 13ª mensilità. Sono tutti questi benefici reali che, messi insieme, fanno compiere importanti passi in avanti sulla strada qualificante di uno stipendio decoroso per tuti i postelegrafonici.

Certamente questo non basta ma dopo questa regolamentazione, che è stata puntualmente da noi registrata e assorbita, credo che anche gli altri problemi, che più volte abbiamo qui illustrato, riferiti all'organizzazione o alla ristrutturazione dell'azienda delle poste e delle telecomunicazioni, possano trovare le condizioni ideali per essere affrontati e risolti. Abbiamo più volte sottolineato che uno dei momenti più importanti per creare condizioni di efficienza e di produttività nell'azienda dello Stato è quella di una normalizzazione dei rapporti con i lavoratori. Credo che, approvando — come noi approviamo — questo provvedimento, quanto meno nelle aziende delle poste e delle telecomunicazioni abbiamo creato queste condizioni, così come peraltro abbiamo già contribuito in precedenza per i ferrovieri approvando il loro contratto. Questo può servire da esempio affinchè altri settori, sia pure non direttamente partecipi delle nostre decisioni, possano seguire questa strada in modo da restituire, quanto meno, in settori così vitali e importanti un momento di tregua e anche un contributo allo sviluppo economico e sociale del nostro paese, (Applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cebrelli, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche gli ordini del giorno da lui presentati insieme ad altri senatori.

Si dia lettura degli ordini del giorno.

387ª SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

29 Marzo 1979

### PALA, segretario:

#### Il Senato,

impegna il Governo ad operare in modo tale che nell'ambito di ciascuna categoria, per profili professionali omogenei, l'applicazione del personale nei vari settori operativi sia effettuata in relazione alle varie esigenze del servizio.

9. 1605. 2 Cebrelli, Federici, Ottaviani, Mola, Sgherri, Rindone, Carri, Mingozzi

### Il Senato,

impegna il Governo a predisporre, nel rinnovo contrattuale, la modifica del contenuto degli articoli 14 e 15 del disegno di legge n. 1605 in coerenza alle disposizioni vigenti nella legge quadro sul pubblico impiego e nello Statuto dei diritti dei lavoratori, attraverso un confronto con le organizzazioni sindacali.

9. 1605. 3 Cebrelli, Santonastaso

PRESIDENTE. Il senatore Cebrelli ha facoltà di parlare.

\* C E B R E L L I. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, la discussione e l'approvazione che fra poco l'Aula è chiamata ad esprimere in ordine al disegno di legge n. 1605 è possibile grazie ad un atto di sensibilità e di responsabilità dei Gruppi e certamente del Presidente che, seppure in un carattere di eccezionalità, ha permesso che questo provvedimento venisse discusso e approvato e in conseguenza potesse diventare legge dello Stato, dando una risposta positiva a una serie di problemi che erano aperti da tempo all'interno dell'azienda delle poste e delle telecomunicazioni.

La relazione del collega Pacini mi risparmia un intervento puntuale nel merito del disegno di legge, però desidero fare una considerazione. È noto a tutti che il disegno di legge recepisce un accordo sindacale in cui il ruolo ed il senso di responsabilità delle organizzazioni sindacali sono chiaramente manifesti, soprattutto in considerazione del fatto che i lavoratori e le organizzazioni sindacali hanno guardato con molta attenzione ai problemi generali dell'azienda e quindi non soltanto a quelli economici del personale. Mi sembra che sia giusto dare atto alle organizzazioni sindacali di ciò ed anche all'azienda e al Ministero che hanno costituito la parte interlocutrice per la risoluzione di questa vertenza e quindi per la conclusione di questo accordo sindacale.

Questo che stiamo discutendo stamane è certamente un provvedimento necessario perchè consente il superamento della frammentazione delle carriere, equiparando gli operai agli impiegati — e questo era un nodo da risolvere — riducento le categorie a otto, superando la giungla tabellare all'interno dell'azienda delle poste e delle telecomunicazioni. Inoltre questo strumento consente una nuova organizzazione del lavoro, ovvero di superare uno dei problemi da tempo aperti all'interno dell'azienda e che il ritardo con cui si è provveduto a darvi soluzione certamente ha contribuito ad aggravare creando una situazione non adeguata ai bisogni del paese.

Questo provvedimento legislativo costituisce uno strumento per porre le condizioni affinchè l'azienda delle poste e telecomunicazioni si trasformi da azienda a carattere burocratico ad azienda a carettere industriale, affinchè essa concretamente possa assolvere la propria funzione di azienda fornitrice e distributrice di un servizio sociale pubblico. Sono tutti vecchi discorsi questi, che finalmente sono stati recepiti dal provvedimento che per tali motivi è senz'altro importante, ma che proprio per questo deve essere ben governato da parte della direzione dell'azienda e del Ministero.

Cosa si intende per ben governato? Si intende che occorre utilizzare questo strumento per rompere definitivamente con la vecchia politica che — per dirlo con franchezza — la Democrazia cristiana ha condotto negli anni scorsi e che in questi ultimi anni ha trovato difficoltà ad affrontare e risolvere. Questo disegno di legge, i suoi contenuti, la sua struttura offrono l'occasione per rompere definitivamente con quella vecchia politica, per rompere con il

clientelismo e per avviare, come dicevo prima, una modernizzazione dell'azienda; ripeto per avviarla, perchè non è certamente questo disegno di legge che determinerà un rinnovamento dell'azienda, costituendone però una premessa. Quindi questo disegno di legge con tutta la sua importanza bisogna a mio avviso saperlo collocare nelle sue giuste dimensioni, cioè non è un disegno di legge risolutivo di tutti i problemi dell'azienda, li affronta e dà soluzione ad un gruppo di essi che riguardano appunto esigenze del personale, del suo trattamento economico, della sua collocazione all'interno dell'azienda, del superamento dei compartimenti stagni, delle fasce e soprattutto crea le condizioni per arrivare appunto ad una nuova organizzazione del lavoro. In altri termini costituisce un presupposto, se vogliamo un necessario supporto per spingere alla trasformazione dell'azienda, obiettivo al quale dobbiamo mirare ancora.

Questo provvedimento ci aiuta in questa direzione, ma occorre da parte dell'azienda, dei suoi dirigenti, del Governo una precisa e nuova volontà politica e, se vogliamo, anche un coraggio politico fino ad oggi non cora manifestato per avviare l'azienda ad una gestione veramente autonoma, pur nella collocazione giuridica di azienda autonoma di Stato. Questo l'obiettivo al quale dobbiamo mirare. I provvedimenti, come diceva prima il collega Rufino, approvati nel corso di questa legislatura, contribuiscono a camminare più celermente verso questo obiettivo di una gestione autonoma da parte dell'azienda delle poste e delle telecomunicazioni.

Noi comunisti abbiamo espresso, nel corso di tutti questi anni, un nostro impegno, l'abbiamo espresso anche in occasione della discussione di questo disegno di legge; abbiamo svolto il nostro ruolo affinchè si determinassero le condizioni per cui questo disegno di legge potesse essere discusso ed approvato e quindi il nostro voto sarà favorevole.

Mentre do per illustrati gli ordini del giorno che ho presentato, mi associo agli ordini del giorno che sono stati presentati ma che non portano la mia firma. In particolare dirò che un ordine del giorno firmato dal collega Santonastaso pone un problema che certamente deve essere affrontato e risolto; non è possibile tenere questo problema cosiddetto dei mansionisti ancora per lungo tempo nella situazione in cui si trova tuttora. Quindi il nostro Gruppo assumerà una posizione favorevole su tutti gli ordini del giorno che sono stati presentati. (Applausi dall'estrema sinistra).

# PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Debbono essere ancora svolti alcuni ordini del giorno presentati dal senatore Santonastaso e da altri senatori. Se ne dia lettura.

# PALA, segretario:

# Il Senato,

nell'approvare il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il relativo trattamento economico,

impegna il Governo ad estendere con urgenza quanto previsto dall'articolo 38 del disegno di legge in esame anche al personale appartenente alla II qualifica — parametri 218-242 dell'ex tabella XII del personale dell'esercizio telefonico — operatori telefonici —, che svolgono da almeno cinque anni mansioni proprie dell'ex carriera di concetto, onde assicurare a tale personale corrispondenza piena tra compiti espletati continuativamente e qualifica professionale ed eliminare, così, una situazione anomala perdurante da anni.

9. 1605. 1 SANTONASTASO, VITALE Antonio, TANGA, MANCINO, RIZZO, SEGRE-TO, GUSSO, MEZZAPESA, BAUSI, COLELLA, TONUTTI

#### Il Senato,

invita il Governo,

a garantire il rispetto dei benefici combattentistici acquisiti dal personale postelegrafonico in virtù della legge 24 maggio 1970, n. 336, nel quadro dei provvedimen387ª SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

29 Marzo 1979

ti che saranno sicuramente presi, in materia, per il più ampio settore del pubblico impiego.

9. 1605. 4 PACINI, AVELLONE, SANTONASTASO

#### Il Senato,

nell'approvare il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il relativo trattamento economico,

# impegna il Governo,

a conferire i posti vacanti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 1978 nella tabella XXIV di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, agli idonei del concorso per titoli indetto con decreto ministeriale ULA/1302/A/120/1977 del 18 novembre 1977. Per i posti eccedenti quelli necessari per l'inquadramento in ruolo degli idonei predetti resta fermo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 9 gennaio 1973, n. 3. Trattasi di personale che con continuità è stato utilizzato nell'importante e delicato servizio di recapito delle corrispondenze per la carenza di unità registrata nella suddetta tabella XXIV anche in dipendenza della legge n. 336. Tale soluzione risolve inoltre l'esigenza di definitivo inquadramento in favore di personale che da troppo tempo viene utilizzato in forma precaria.

9. 1605. 5 SANTONASTASO, AVELLONE

#### Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 1605 concernente il nuovo ordinamento del personale dipendente dalle aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,

#### invita il Governo

a stabilire, con urgenza, per tutto il personale investito continuativamente di funzioni superiori, rispondenza piena tra compiti espletati e qualifica professionale, affinchè siano eliminate, senza ulteriore indugio, situazioni anomale ingiuste, nel rispetto di quanto concordato al punto 25

del protocollo d'intesa sottoscritto il 9 agosto 1978.

Quale caso emblematico della situazione più generale di sperequazioni e anomalie che sembra aver investito, nel tempo, ogni settore dei servizi d'istituto, il Senato evidenzia il caso del personale appartenente alla qualifica terminale dell'attuale tabella XIV al quale fu attribuita la reggenza di uffici principali amministrativi ed esecutivi, successivamente ricompreso nelle funzioni di dirigenza proprie della carriera di concetto, da epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119, vale a dire da oltre 20 anni, senza alcun riconoscimento ai fini retributivi e di carriera.

9.1605.6

SANTONASTASO, AVELLONE

SANTONASTASO. Domando di parlare.

#### PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTONASTASO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, gli ordini del giorno da me firmati servono ad integrare il disegno di legge al nostro esame che risolve solo in parte la problematica del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. È chiaro comunque che questo disegno di legge ha fatto un grosso passo avanti verso la soluzione della problematica del Ministero nell'ambito delle due aziende di cui esso è composto; però, proprio per la fretta che si è avuta nel voler dare vita a questo nuovo contratto, molti problemi non sono stati completamente approfonditi e risolti. Gli ordini del giorno che abbiamo presentato, di cui alcuni rievocano altri ordini del giorno presentati e approvati alla Camera, vogliono avere l'unico e solo significato di integrare il disegno di legge, di sollecitare il Governo affinchè questa ulteriore problematica venga al più presto e con urgenza affrontata, per risolvere ed eliminare quelle anomalie che ancora persistono nell'ambito del Ministero.

Convinto di questo, ritengo che sia inutile soffermarci ulteriormente sugli ordini del giorno. 387<sup>a</sup> SEDUTA (antimerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

29 Marzo 1979

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, che invito anche ad esprimere il parere della Commissione sugli ordini del giorno presentati.

P A C I N I, relatore. Onorevole Presidente, desidero anzitutto ringraziare i colleghi che sono intervenuti nella discussione, soprattutto per la loro adesione che fa pensare ad una unanime approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Voglio aggiungere che, per quanto riguarda gli ordini del giorno, sono favorevole; mi rimetto, comunque, al giudizio dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

COLOMBO VITTORINO, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Signor Presidente, sento anzitutto il dovere di unirmi al ringraziamento espresso dal relatore al Presidente dell'Assemblea, al presidente della Commissione, collega Tanga, e a tutti i colleghi per aver aderito alla richiesta dell'Esecutivo e delle organizzazioni sindacali perchè il potere legislativo accelerasse i tempi per l'approvazone di questo disegno di legge. A questo ringraziamento unisco anche il compiacimento nei riguardi delle organizzazioni sindacali, per lo spirito di collaborazione ed il grande senso di responsabilità che hanno dimostrato nelle trattative. È stato un confronto duro, sempre civile, che dimostra come i rapporti tra organizzazioni sindacali e amministrazioni pubbliche siano sempre improntati alla massima responsabilità, nell'interesse generale dei lavoratori ma anche per il bene comune del paese.

Stiamo qui affrontando uno dei cardini fondamentali del funzionamento di un serzio pubblico; tutti i servizi pubblici sono nell'occhio del ciclone, per l'esigenza di un continuo miglioramento in termini qualitativi e per la preoccupazione che desta la spesa che i servizi pubblici medesimi comportano. Si tratta di problemi che possono apparire contrastanti, ma ad un esame ap-

profondito risulta chiaro che il miglioramento della qualità del servizio può e deve accompagnarsi anche ad un miglioramento per quanto riguarda il problema della spesa. Si tratta, infatti, di realizzare l'aumento della produttività dei pubblici servizi, la cui soluzione non va cercata certo nell'aumento della fatica fisica del lavoratore, ma, in termini moderni, nel migliore accordo tra i vari fattori produttivi, tra cui riveste interesse preminente il fattore umano. I servizi erogati dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, inoltre, hanno natura particolare perchè caratterizzati da un alto contenuto industriale. Quindi nella strategia politica si deve tener conto anche di questo aspetto, e lo sforzo che l'Esecutivo sta facendo, accompagnato egregiamente dallo stimolo del potere legislativo, e dalle stesse convinzioni del sindacato, è quello di spostare progressivamente il baricentro della struttura postelegrafonica dall'asse tradizionale di un servizio burocratico verso l'identità di un'impresa industriale che gestisce un servizio pubblico.

Si tratta non di una concezione puramente aziendalistica, che sarebbe parziale, ma di una concezione globale che tiene presenti gli apporti dello sviluppo economico, tecnologico ed istituzionale, anche riguardanti la pubblica amministrazione; un servizio pubblico ad alto contenuto industriale che sta vivendo un grande momento di transizione per quanto riguarda ad esempio la domanda. Dobbiamo infatti far fronte ad una richiesta di miglioramento qualitativo di questo determinato servizio; stiamo fortunatamente di fronte ad una espansione del servizio nel suo complesso anche se alcuni settori sono in un momento di stasi. Ritengo però che, se saremo in grado di migliorare la qualità, riprenderà lo sviluppo quantitativo della domanda anche in questi settori.

Questo momento di transizione lo constatiamo per quanto riguarda i rapporti di lavoro che non devono essere più stabiliti in modo tradizionale; siamo inoltre davanti ad un momento di transizione per quanto riguarda le strutture tecniche di questo determinato servizio. Ormai non siamo più

davanti ad un discorso di meccanizzazione ma ad un discorso di avvento dell'elettronica specie nei settori ad alto contenuto tecnologico. Mi permetto anche di ricordare il terzo piano su cui questo momento di transizione si verifica: probabilmente la stessa struttura dell'azienda delle poste e telecomunicazioni deve essere adeguata in modo da renderla più pronta a rispondere con l'immediatezza necessaria in un momento così interessante e tumultuoso come quello degli anni '80.

Se queste sono le esigenze, dobbiamo essere capaci di dare una risposta adeguata su tutti i tre piani: sul piano del rapporto di lavoro, sul piano degli investimenti e del contenuto tecnologico del settore, sul piano della struttura istituzionale.

Il disegno di legge che abbiamo al nostro esame rappresenta un passo importante proprio per quanto concerne il fattore più delicato, cioè il fattore umano, nel senso che consente di spostare il baricentro di questo servizio da un assetto meramente burocratico a quello di impresa che gestisce un servizio pubblico. In tale prospettiva si colloca questo contratto di lavoro che rappresenta il documento più importante che regola i rapporti tra lavoratori ed amministrazione, contratto di lavoro che non è isolato: già alcuni mesi fa il Senato ha affrontato il problema dell'istituzione del premio di produzione, orientato proprio su questa stessa linea del progressivo spostamento del baricentro dal servizio burocratico ad impresa che gestisce un servizio pubblico. Questa è la prima linea di riforma sulla quale bisogna progredire, come abbiamo fatto con grande coraggio, e qui ringrazio tutti i Gruppi politici che sono stati così attenti nell'esame dei vari istituti che sul piano sindacale abbiamo affrontato.

Ricordo però che bisognerà affrontare il piano relativo agli investimenti per la meccanizzazione e l'automazione e dovremo poi affrontare anche l'aspetto relativo alla struttura istituzionale dell'azienda.

Per quanto riguarda il problema del rapporto di lavoro, aggiungo soltanto pochissime parole perchè il relatore e gli intervenuti, che ringrazio tutti, sono stati molto esaurienti a questo proposito. Il contratto recepisce il frutto della contrattazione sindacale, ma torno ancora a ripetere che non è stata una recezione passiva perchè la contrattazione sindacale è stata molto attenta, puntuale, a volte ha toccato delle temperature piuttosto elevate, ma questo rappresenta l'elemento fisiologico del confronto tra i vari poteri presenti nello Stato democratico ai quali va sempre dato atto, tuttavia, del più grande senso di responsabilità.

I punti fondamentali del contratto che mi permetto di ricordare sono questi: innanzi tutto l'esaltazione della professionalità dei nostri collaboratori; l'azienda, come ho già detto, è in una fase di grande trasformazione ed è importante che il primo fattore che anticipa queste trasformazioni, che sono richieste dalla domanda emergente dal mercato, sia proprio quello umano, dalla più alta dirigenza fino all'ultimo collaboratore, tutti ugualmente indispensabili per il buon andamento del settore. Non si poteva dirigere un'azienda con 24 tabelle nel campo delle poste e 15 tabelle per quanto riguarda il settore telefonico. Abbiamo ridotto de attuali tabelle a otto categorie, ma non in un grigio appiattimento, bensì descrivendo le caratteristiche professionali di ogni mansione e garantendo, fra l'altro, nel moderno concetto della polivalenza, una preparazione di base, in modo da rendere idoneo ogni lavoratore a più mansioni all'interno delle strutture e dell'organizzazione della nostra azienda. Da qui l'esaltazione della professionalità che porta, in modo culturalmente valido, nel rispetto della personalità del lavoratore, al raggiungimento dell'altro obiettivo, quello della mobilità la quale, intesa puramente come trasposizione da un posto di lavoro all'altro, è un discorso in negativo, mentre la mobilità che nasce dall'esaltazione della professionalità, cioè la capacità del lavoratore di risolvere più problemi nell'amministrazione dello Stato, non appiattisce il lavoratore in una attività monocorde, ma lo esalta nella sua professionalità e costituisce un grande vantaggio per l'amministrazione stessa.

Il secondo obiettivo raggiunto è quello dell'adeguamento degli organici alle esigen-

387ª SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

ze del servizio il quale ha un andamento ciclico per cui il fatto di essere riusciti, come già è avvenuto per altri settori, a conseguire l'adeguamento annuale degli organici alle esigenze del servizio rappresenta un'importante conquista.

Terzo obiettivo. Ho ricordato il discreto miglioramento del trattamento economico. Ho detto discreto — e lo metto tra virgolette — poichè il collega Ruffino ha parlato di giungla salariale - abbiamo qui il Presidente della Commissione sulla giungla salariale — ma siamo certamente molto lontani non solo dalle vette che lei, senatore Coppo, ha riscontrato, ma anche dalle posizioni mediane presenti in questa giungla. Abbiamo fatto il primo passo verso un adeguamento del trattamento economico, ma credo di dover ricordare da questa sede ai rappresentanti sindacali e al paese che la spesa pubblica deve essere tenuta presente anche se magari, ragionando in termini prevalentemente di cuore, dovremmo fare qualcosa di più. Nelle decisioni politiche il cuore deve essere accompagnato sempre dal cervello e dalla considerazione delle situazioni concrete.

Ritengo che abbiamo fatto un buon lavoro a livello sindacale e che stiamo facendo un buon lavoro a livello politico e di questo torno a ringraziare tutti i Gruppi politici.

In conclusione, signor Presidente e onorevoli colleghi, formulo un auspicio che è anche una convinzione, l'auspicio cioè che questo atto contribuisca concretamente, mediante la pace sociale che abbiamo realizzato a livello sindacale e che adesso suffraghiamo con l'atto più solenne di una legge, al raggiungimento degli obiettivi che ricordavo all'inizio: migliore qualificazione sul piano del servizio e maggior controllo per quanto riguarda la spesa pubblica.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, la prego di esprimere il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati.

COLOMBO VITTORINO, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Debbo dire che gli ordini del giorno presentati sono tutti frutto di grande esperienza. Per quanto riguarda il loro contenuto, li condivido e li accetto, però, poichè siamo agli inizi del mandato, vorrei pregare i colleghi di trasformare i loro ordini del giorno in raccomandazioni, assicurando che ciò non vuol dire da parte mia e dell'Esecutivo volerne diminuire l'importanza. Si tratta solo di tenere presente la circostanza nella quale ci troviamo. In questo senso accetto gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Domando ai senatori Cebrelli e Santonastaso se sono d'accordo nell'accogliere l'invito del Ministro.

CEBRELLI. Sì, signor Presidente.

S A N T O N A S T A S O. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame degli articoli del disegno di legge. Se ne dia lettura.

BALBO, segretario:

#### CAPO I

#### ORDINAMENTO DEL PERSONALE

#### Art. 1.

(Classificazione del personale postelegrafonico)

Il personale di ruolo delle Aziende autonome dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, compresi gli operai ed esclusi i funzionari con qualifica dirigenziale e quelli con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è classificato in otto categorie professionali, ordinate in scala progressiva in relazione al livello di professionalità, alle attribuzioni ed alle connesse responsabilità, nonchè al gra-

29 MARZO 1979

do di cultura, generale e professionale, necessario.

Ciascuna categoria si articola in qualifiche funzionali di equivalente professionalità.

Le declaratorie di cui al successivo articolo 3 stabiliscono i principi generali in base ai quali vanno individuate le singole, equipollenti qualifiche funzionali nell'ambito di ciascuna categoria e definiti i relativi profili professionali.

I profili professionali evidenziano la tipologia delle prestazioni lavorative richieste per ciascuna qualifica funzionale, ne individuano la omogeneità o complementarietà
con altre di diversa categoria, delimitano le
eventuali sfere di autonomia e le responsabilità connesse all'esercizio dei compiti previsti e precisano i requisiti soggettivi, culturali e professionali necessari per assolverli, in modo da realizzare una razionale organizzazione del lavoro che eviti ogni confusione di competenze, come anche ogni irrazionale parcellizzazione del lavoro, e renda
possibile una effettiva mobilità del personale.

La definizione dei profili professionali deve essere preordinata alla realizzazione della funzionalità del nuovo ordinamento con la valorizzazione della professionalità e la specificazione delle corrispondenti attribuzioni e responsabilità. A tali fini devono essere assegnate al personale le mansioni previste per le categorie di inquadramento ed i profili professionali riconosciuti, in modo da realizzare una precisa corrispondenza fra mansioni e qualifica professionale, ferme restando in prima applicazione le attuali intercambiabilità previste per il personale degli uffici locali e delle agenzie.

All'individuazione delle qualifiche funzionali e alla definizione dei relativi profili professionali, e successivi aggiornamenti, si provvede con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti una apposita Commissione paritetica Amministrazione-Sindacati del personale postelegrafonico a carattere nazionale maggiormente rappresentativi e il Consiglio di amministrazione.

A tali fini il personale delle diverse categorie va raggruppato, in senso verticale, se-

condo i settori operativi di applicazione, quali risultano dal seguente schema:

- a) personale con funzioni direttive;
- b) personale degli uffici;
- c) personale dell'esercizio, compreso quello degli uffici locali e delle agenzie e quello con qualifica di mestiere, suddistinto secondo le specializzazioni.

(È approvato).

#### Art. 2.

(Equiparazione degli operai agli impiegati)

Gli operai delle Aziende postelegrafoniche sono equiparati, a tutti gli effetti, agli impiegati inquadrati nelle stesse categorie professionali e sono assoggettati alle stesse norme dello stato giuridico.

(E approvato).

#### Art. 3.

(Declaratoria di categoria)

Le attribuzioni del personale postelegrafonico, esclusi i dirigenti ed i funzionari con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, sono classificate nelle otto categorie professionali previste dall'articolo 1 secondo lo schema seguente:

Categoria I: attività manuali che non richiedono specifiche cognizioni tecnico-pratiche; servizi di anticamera e di custodia. Il livello culturale richiesto è quello corrispondente alla licenza della scuola elementare:

Categoria II: attività manuali che richiedono specifiche cognizioni tecnico-pratiche; attività di coordinamento dei servizi di anticamera. Il livello culturale richiesto è quello corrispondente alla licenza della scuola elementare;

Categoria III: attività amministrative e tecniche esecutive, prive di margine di discrezionalità o a carattere ripetitivo; attività manuali che richiedono cognizioni tecnico-pratiche specializzate; attività di

coordinamento di più unità con qualifica di mestiere. Il livello culturale richiesto è quello corrispondente al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

Categoria IV: attività amministrativocontabili, tecniche e specializzate dell'esercizio; attività di coordinamento di più operatori esecutivi nel settore degli uffici; attività di sorveglianza nell'ambito di settori e reparti dell'esercizio. Il livello culturale richiesto è, di norma, quello corrispondente al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

Categoria V: direzione di uffici e impianti dell'esercizio postelegrafonico di minore entità; coordinamento di gruppi di lavoratori; funzioni di collaborazione amministrativo-contabile e tecnica che richiedono una qualificata preparazione professionale; collaborazione nelle attività di progettazione, direzione di lavori e collaudo, studio e ricerca, controllo ispettivo; attività che prevedono applicazione su attrezzature complesse che richiedono conoscenze tecnologiche specifiche. Il livello culturale richiesto è quello corrispondente al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, integrato, per talune mansioni, da profonda conoscenza dei servizi di istituto acquisibile solo dopo una lunga applicazione ai medesimi;

Categoria VI: direzione di uffici e impianti di media entità; qualificata collaborazione amministrativo-contabile e tecnica comportante lo studio e la risoluzione di questioni generali o problemi complessi; attività di ispezione contabile; coordinamento di gruppi di tecnici e operatori. Il livello culturale richiesto è quello corrispondente al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ma accompagnato da una vasta conoscenza dei servizi di istituto;

Categoria VII: a) attività di studio, ricerca scientifica, ricerca statistica, ricerca economica; analisi per elaborazione dati, analisi di procedure, collaborazione giuridico-amministrativa e tecnica; progettazione, direzione lavori e collaudi implicanti un qualificato apporto professionale; funzione ispettiva. Il livello culturale richiesto è cor-

rispondente al diploma di laurea, integrato da particolari abilitazioni professionali o da una approfondita cultura professionale acquisibile in adeguati corsi di formazione professionale;

b) direzione di uffici ed impianti dell'esercizio di rilevante entità; incarichi di
pari rilevanza presso gli organi centrali e
periferici; collaborazione amministrativa,
contabile e tecnica altamente qualificata; attività di ispezione contabile sui grandi uffici. Il livello culturale richiesto è corrispondente al diploma di laurea o al diploma di
istituto d'istruzione secondaria di secondo
grado integrato da una vasta cultura professionale acquisibile con lunga applicazione
ai servizi e con adeguati corsi di formazione
professionale;

Categoria VIII: attività di diretta collaborazione con i dirigenti, e loro sostituzione in caso di assenza, impedimento o vacanza; attività di direzione, coordinamento e controllo, con competenza propria, vicaria o delegata; attività particolarmente qualificata di ricerca scientifica, di analisi per elaborazione dati, di analisi di procedure, di ricerca economica e di ricerca statistica; progettazioni, direzione lavori e collaudi implicanti uno specializzato apporto professionale con autonoma e completa elaborazione; partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati che non siano riservati ai dirigenti. Il livello culturale richiesto è corrispondente al diploma di laurea, integrato da particolari abilitazioni professionali o da una vasta cultura professionale acquisibile con lunga applicazione ai servizi e con adeguati corsi di specializzazione professionale.

(È approvato).

# Art. 4.

(Dotazioni organiche e contingenti)

Le dotazioni dei posti di organico sono stabilite cumulativamente per ciascuna categoria professionale di ciascuna Azienda, salvo che per la VII categoria per la quale sono previste due autonome dotazioni organiche, rispettivamente per il personale con fun-

29 MARZO 1979

zioni direttive assunto per i compiti di cui alla lettera a) e per il personale dell'esercizio e degli uffici destinato ai compiti di cui alla lettera b) del precedente articolo 3.

La dotazione organica di ciascuna categoria e la dotazione organica di ciascuno dei due raggruppamenti della VII categoria sono ripartite, in relazione alle esigenze dei servizi e con le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 1, in contingenti autonomi per le diverse qualifiche funzionali in cui essi si articolano, in conformità a quanto stabilito al successivo articolo 5.

(È approvato).

#### Art. 5.

(Ruoli organici dell'Amministrazione PT)

I ruoli organici del personale delle diverse categorie professionali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni sono così determinati:

- a) per il personale dell'esercizio degli uffici locali e delle agenzie, osservando le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e successive modificazioni;
- b) per il rimanente personale dell'esercizio, con modalità e criteri conformi a quelli indicati nell'articolo 5 della legge 9 febbraio 1979, n. 49;
- c) per il personale degli uffici, per il personale della VII categoria, raggruppamento a) e per il personale dell'VIII categoria, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro, sentiti la Commissione paritetica Amministrazione-Sindacati di cui al precedente articolo 1 e il Consiglio di amministrazione, nel limite, rispettivamente, del 3 per cento (uffici), dello 0,75 per cento (VII categoria, raggruppamento a) e dello 0,50 per cento (VIII categoria) della dotazione complessiva del personale dell'esercizio.

(È approvato).

#### Art. 6.

(Ruoli organici dell'ASST)

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione e previa consultazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sono stabiliti gli indici parametrici valevoli per l'adeguamento degli organici del personale della Azienda di Stato per i servizi telefonici dell'esercizio; tale adeguamento deve essere strettamente correlato allo sviluppo dei servizi, del traffico telefonico complessivo, degli impianti e dei circuiti, nonchè alle esigenze organizzative degli uffici esecutivi.

Sulla base delle variazioni verificatesi nel corso di ciascun anno, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è fissata, per ciascuna delle diverse categorie professionali, la situazione numerica complessiva dei posti al 31 dicembre dell'anno stesso.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro, sentiti la Commissione paritetica Amministrazione-Sindacati di cui al precedente articolo 1 e il Consiglio di amministrazione, sono determinati i ruoli organici del personale degli uffici, del personale della VII categoria, raggruppamento a) e del personale della VIII categoria nel limite, rispettivamente, del 7 per cento, dell'1,95 per cento e dell'1,30 per cento della dotazione complessiva del personale dell'esercizio.

L'adeguamento dei ruoli organici, per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, decorre dal 1º gennaio 1980.

(È approvato).

#### Art. 7.

(Assunzione in impiego)

L'assunzione in impiego nelle diverse categorie avviene:

1) alla I categoria: mediante pubblico concorso;

387<sup>a</sup> SEDUTA (antimerid.)

ASSEMBLEA - RESOCCITO STENOGRAFICO

29 Marzo 1979

- 2) alla II categoria: a) nel contingente del personale dell'esercizio, mediante pubblico concorso con riserva del 50 per cento dei posti in favore dei dipendenti di I categoria dei vari corrispondenti settori operativi;
- b) nel contingente del personale degli uffici, mediante concorso interno riservato ai dipendenti di prima categoria del corrispondente profilo professionale;
- 3) alla III categoria: a) nel contingente del personale applicato agli uffici locali ed alle agenzie, mediante concorso interno riservato ai sostituti portalettere di cui alla legge 9 gennaio 1973, n. 3;
- b) nei restanti contingenti, mediante pubblico concorso, con le seguenti riserve di posti:
- i) nel contingente del personale dell'esercizio con qualifica di mestiere, 50 per cento in favore del personale di seconda categoria del corrispondente profilo professionale:
- ii) nei contingenti del personale dell'esercizio delle restanti specializzazioni, 30 per cento in favore degli impiegati e degli agenti straordinari di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376, con almeno tre mesi di servizio classificato soddisfacente dal competente dirigente;
- iii) nel contingente del personale degli uffici, 40 per cento in favore del personale di seconda categoria del corrispondente profilo professionale;
- 4) alla IV categoria: a) nel contingente del personale degli uffici e nel contingente del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni addetto alla vigilanza, mediante concorso interno riservato al personale di terza categoria dei corrispondenti profili professionali;
- b) nei restanti contingenti del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, mediante pubblico concorso con riserva del 50 per cento dei posti in favore del personale di terza categoria dei vari corrispondenti settori operativi;
- c) nei contingenti del personale dell'esercizio dell'ASST, mediante pubblico con-

- corso con riserva del 15 per cento dei posti in favore del personale di terza categoria dei corrispondenti profili professionali;
- 5) alla V categoria: a) nei contingenti del personale dell'esercizio con compiti di direzione degli uffici e degli impianti di minore rilevanza, mediante concorso interno riservato al personale di quarta categoria dei vari corrispondenti settori operativi;
- b) nel contingente del personale degli uffici e nei restanti contingenti del personale dell'esercizio, mediante pubblico concorso, con riserva del 40 per cento dei posti al personale di quarta categoria dei corrispondenti profili professionali;
- 6) alla VI categoria: mediante concorso interno, riservato al personale di quinta categoria dei vari corrispondenti settori operativi;
- 7) alla VII categoria: a) nel contingente del raggruppamento a), mediante pubblico concorso, con riserva sino al 20 per cento dei posti in favore del personale di sesta categoria;
- b) nei contingenti del personale dell'esercizio e degli uffici, mediante concorso interno riservato al personale di sesta categoria dei vari corrispondenti settori operativi:
- 8) alla VIII categoria: a) nel limite dell'80 per cento dei posti, mediante concorso interno nazionale, riservato al personale del raggruppamento a) della settima categoria dei vari corrispondenti settori operativi;
- b) nel limite del 20 per cento dei posti, mediante concorso interno nazionale per titoli di servizio, al quale è ammesso il personale del raggruppamento b) della settima categoria che abbia frequentato adeguato corso professionale e superato i relativi esami finali.

Ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso, pubblico o interno, si considerano disponibili, oltre ai posti vacanti nel contingente per l'accesso al quale deve essere indetto il concorso, anche quelli conferibili nella categoria immediatamente superiore che sono riservati, ai sensi del

29 MARZO 1979

precedente comma, al personale appartenente al predetto contingente.

(È approvato).

#### Art. 8.

### (Titoli di studio)

Per l'accesso alle varie categorie professionali è prescritto il possesso del titolo di studio appresso specificato:

- 1) licenza della scuola elementare per le categorie I e II;
- 2) diploma di istituto d'istruzione secondaria di 1º grado per la categoria III;
- 3) diploma di istituto d'istruzione secondaria di 2º grado per le categorie IV (di norma), V, VI e VII — raggruppamento b) — relativo al personale dell'esercizio e degli uffici;
- 4) diploma di laurea per le categorie VII raggruppamento a), relativo al personale con funzioni direttive e VIII.

Per il personale di ruolo ammesso ai concorsi, interni o pubblici, per l'accesso a categoria superiore è sufficiente il possesso del titolo di studio prescritto per la categoria e il profilo professionale di provenienza.

La disposizione del comma precedente non si applica per la nomina a qualifiche tecniche.

(È approvato).

### Art. 9.

#### (Anzianità minime)

Per l'ammissione ai concorsi interni o alle riserve dei posti nei concorsi pubblici per l'accesso a categoria superiore è prescritto il possesso dell'anzianità minima di servizio maturata nella categoria di appartenenza appresso specificata:

- a) dalla categoria I alla II: 1 anno;
- b) dalla categoria II alla III: 2 anni;
- c) dalla categoria III alla IV: 3 anni;
- d) dalla categoria IV alla V, dalla V alla VI, dalla VI alla VII e dalla VII alla VIII: 4 anni.

(È approvato).

#### Art. 10.

# (Concorsi di reclutamento)

I concorsi pubblici di reclutamento vertono su prove a contenuto tecnico-pratico, attinenti alla professionalità della qualifica per l'accesso alla quale sono indetti.

I vincitori frequentano, di norma, un corso integrativo di formazione professionale.

I concorsi interni hanno analoghe caratteristiche salvo che con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti l'apposita Commissione paritetica Amministrazione-Sindacati e il Consiglio di amministrazione, non sia previsto che il passaggio interno a categoria superiore si consegua mediante concorsi per titoli professionali o mediante corsi professionali con esami finali.

I programmi di esame per i concorsi pubblici e per quelli interni, il tipo, i programmi di insegnamento e di esame per i corsi professionali, i titoli eventualmente da valutare per ogni tipo di concorso o per l'ammissione ai corsi, la corrispondenza tra profili professionali e quant'altro nella materia occorra sono stabiliti con le modalità di cui al comma precedente.

I concorsi di reclutamento, pubblici o interni, salvo quelli di accesso alla categoria VIII ed altri eventualmente specificati con le richiamate modalità, sono a carattere circoscrizionale; ai concorrenti che conseguono la nomina si applica il disposto dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, non si applicano all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(È approvato).

#### Art. 11.

#### (Cambio di qualifica funzionale)

I casi e le modalità di passaggio da un contingente all'altro previsti nell'ambito della stessa categoria per le diverse qualifi387a Seduta (antimerid.) Assemblea - Resoconto stenografico

29 Marzo 1979

che funzionali sono disciplinati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti gli organi di cui al terzo comma del precedente articolo 10.

(È approvato).

#### Art. 12.

(Accesso alle qualifiche dirigenziali)

Salvo quanto previsto al comma successivo, l'accesso alle qualifiche dirigenziali, secondo le modalità fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni, è riservato al personale dell'VIII categoria con almeno un anno di anzianità di servizio nella categoria medesima.

Restano ferme le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 748 in favore del personale delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione e di quello proveniente dalla qualifica di direttore aggiunto di divisione.

(È approvato).

#### Art. 13.

### (Conferimento

dei compiti di categoria superiore)

Per esigenze di servizio e nei limiti delle vacanze della dotazione organica di ciascuna categoria professionale o dell'assegno numerico del singolo ufficio o impianto, il personale postelegrafonico può essere temporaneamente utilizzato nell'esercizio dei compiti del corrispondente profilo professionale della categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza; tale utilizzazione termina automaticamente col venir meno della vacanza nell'organico o nell'assegno numeririco dell'ufficio.

Per esigenze di servizio al personale con qualifica dirigenziale ed al personale direttivo delle qualifiche ad esaurimento può essere conferito l'incarico temporaneo dell'esercizio delle funzioni della qualifica superiore. Durante tutto il periodo di utilizzazione nelle mansioni della categoria superiore, spetta al personale un'indennità, non utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio iniziale della categoria di appartenenza e quello della categoria immediatamente superiore.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale degli uffici locali e delle agenzie, salve le speciali più favorevoli disposizioni vigenti che lo concernono

Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate con le modalità di cui al precedente articolo 10, comma terzo.

(È approvato).

#### Art. 14.

(Valutazione del personale)

Salvo quanto previsto al successivo quarto comma, per il personale postelegrafonico sono soppressi i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali.

Il capo di ufficio con qualifica dirigenziale, il quale ritenga che il servizio prestato, nell'anno, da un proprio dipendente sia stato di scarso rendimento, ha l'obbligo di inviare al Consiglio di amministrazione, o all'organo che ne esercita le attribuzioni per il personale di che trattasi, apposita relazione illustrativa, accompagnata dalle giustificazioni dell'interessato.

Il Consiglio di amministrazione, o l'organo che lo sostituisce, può deliberare a carico dell'impiegato l'inflizione di una nota di demerito.

I rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali sono mantenuti in vigore per il personale della VIII categoria ai soli fini dell'accesso alla qualifica di primo dirigente, secondo le vigenti disposizioni.

Sono, altresì, mantenute in vigore le relazioni al termine del periodo di prova del personale di prima nomina, ai fini della conferma in ruolo.

(È approvato).

29 Marzo 1979

#### Art. 15.

# (Ritardi nella progressione economica e giuridica)

Il personale al quale venga inflitta la nota di demerito di cui all'articolo precedente, o la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio, subisce il ritardo di un anno ai fini del conseguimento della successiva classe di stipendio, o dell'aumento periodico, nonchè dell'ammissione ai concorsi di accesso a categoria superiore.

Nel caso di sospensione dalla qualifica il ritardo è di due anni.

(È approvato).

#### CAPO II

#### TRATTAMENTO ECONOMICO

#### Art. 16.

# (Tabella degli stipendi)

Al personale classificato nelle otto categorie professionali spettano, a far tempo dal 1º maggio 1978, gli stipendi annui lordi di cui alla seguente tabella:

- a) categoria I: lire 2.196.000;
- b) categoria II: lire 2.550.000;
- c) categoria III: lire 2.800.000;
- d) categoria IV: lire 3.170.000;
- e) categoria V: lire 3.512.000;
- f) categoria VI: lire 3.735.000;
- g) categoria VII: lire 4.500.000;
- h) categoria VIII: lire 5.500.000.

Gli stipendi sopra indicati si riferiscono alla posizione iniziale delle corrispondenti categorie.

Gli stipendi sono soggetti ad una progressione articolata in otto classi biennali, con un aumento costante dell'8 per cento rispetto agli stipendi iniziali.

Salvo quanto previsto al comma successivo, dopo il conseguimento dell'ultima clas-

se di stipendio, la progressione economica è costituita da un numero illimitato di aumenti periodici costanti, in ragione del 2,50 per cento dello stipendio iniziale inerente alla classe medesima, per ogni biennio di permanenza senza demerito nella stessa.

Al fine dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di aumenti periodici biennali di stipendio per situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali ognuno dei quali comporta un aumento costante del 2,50 per cento delle medesime.

Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

Si applica, in quanto compatibile, il disposto di cui al primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

(È approvato).

### Art. 17.

# (Trattamento temporaneo per talune qualifiche)

Salvo quanto previsto all'articolo successivo per i casi di passaggio di categoria, al personale di categoria III, escluso quello con qualifica di mestiere, categoria IV contingenti per l'esercizio, escluso quello con compiti di vigilanza, categoria V, escluso quello con compiti di direzione di uffici e impianti e di coordinamento di gruppi di lavoratori, categoria VII - raggruppamento a) è attribuito per il primo biennio di servizio, a parziale modifica di quanto risulta dalla tabella di cui al precedente articolo 16, lo stipendio iniziale previsto per la rispettiva categoria immediatamente inferiore. Al maturare di tale biennio si consegue, ad ogni effetto, lo stipendio iniziale della categoria di appartenenza.

(È approvato).

387ª SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

29 Marzo 1979

#### Art. 18.

(Trattamento economico nel passaggio di categoria)

Il dipendente postelegrafonico che, mediante concorso interno o pubblico, transita a categoria superiore, consegue nella nuova posizione, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, la classe di stipendio che gli assicuri lo stipendio d'importo immediatamente superiore al trattamento complessivo, per stipendio ed eventuale assegno personale di cui alla lettera c) del successivo articolo 39, in godimento all'atto del passaggio; se quest'ultimo trattamento risulta di importo superiore anche a quello inerente all'ottava classe di stipendio, della nuova categoria, al dipendente sono attribuiti in tale classe gli aumenti periodici necessari per assicurargli uno stipendio immediatamente superiore al trattamento già in godimento.

(È approvato).

#### Art. 19.

(Valutazione di anzianità pregressa)

Al personale transitato a categoria superiore è valutata, ai fini dell'ulteriore progressione economica in tale categoria, la frazione di biennio maturata nella posizione stipendiale di provenienza qualora, al compimento del biennio, avesse conseguito, nella precedente posizione, uno stipendio d'importo superiore a quello attribuitogli all'atto del passaggio di categoria.

(È approvato).

#### Art. 20.

(Trattamento di quiescenza e di previdenza)

Ai fini della determinazione della base pensionabile di cui all'articolo 43 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificato dall'articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonchè del trattamento di previdenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, l'ultimo stipendio integralmente percepito deve essere maggiorato delle quote mensili della successiva classe di stipendio o del successivo aumento periodico, maturate all'atto della cessazione dal servizio.

Le quote mensili, di cui al precedente comma, si considerano maturate in numero corrispondente ai mesi di servizio trascorsi dalla data di attribuzione dell'ultimo stipendio fino alla cessazione dal servizio, computando per mese intero la frazione di mese superiore a giorni quindici e trascurando le frazioni inferiori.

Sulle quote aggiuntive, di cui ai precedenti commi, sono operate le normali ritenute per la quiescenza e per la previdenza.

(È approvato).

#### Art. 21.

(Stipendi del personale non di ruolo)

Al personale non di ruolo sono attribuiti con decorrenza dal 1º maggio 1978 i seguenti stipendi annui lordi:

- a) agenti straordinari di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376: lire 2.088.000;
- b) sostituti portalettere di cui alla legge 9 gennaio 1973, n. 3: lire 2.088.000;
- c) impiegati straordinari di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376: lire 2.800.000. (È approvato).

#### Art. 22.

(Revisione del premio industriale)

Con la procedura prevista dall'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, si provvede con decorrenza 1º gennaio 1979 alla revisione della disciplina del premio industriale, previsto dagli articoli 28 e 29 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti di spesa annua di lire 19.500 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomu-

29 Marzo 1979

nicazioni e di lire 1.500 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(È approvato).

# CAPO III ASPETTI SINDACALI

Art. 23.

(Aspettative e permessi per motivi sindacali)

Il numero delle aspettative da concedere, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249, al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che ricopre cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, è stabilito con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti le organizzazioni sindacali interessate ed il Consiglio di amministrazione.

Il contingente delle aspettative è ripartito tra le organizzazioni sindacali in rapporto al rispettivo grado di rappresentatività nell'ambito di ciascuna Azienda, da desumere dai risultati delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione.

Il numero delle assenze, da autorizzare ai sensi degli articoli 47 e 48 della citata legge n. 249, è fissato, per ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, con le modalità di cui al precedente primo comma.

(È approvato).

#### Art. 24.

(Revoca delle designazioni)

I rappresentanti del personale nominati in seno agli organi collegiali delle Aziende postelegrafoniche su designazione delle organizzazioni sindacali decadono dalla carica ove queste ne revochino la designazione e propongano contestualmente i designati, in sostituzione, per il residuo periodo del mandato.

La decadenza dei primi e la nomina dei nuovi rappresentanti decorrono dalla data del provvedimento dell'Amministrazione, da emanare entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.

(È approvato).

#### Art. 25.

(Ritenute per contributi sindacali)

I contributi sindacali dei dipendenti delle Aziende postelegrafoniche, nella misura e sugli istituti retributivi stabiliti dagli organi statutari delle organizzazioni sindacali, vengono trattenuti a cura delle Aziende stesse su delega del lavoratore e versati alle organizzazioni sindacali interessate.

In caso di modifica delle misure percentuali della trattenuta stabilite dagli organismi statutari delle organizzazioni sindacali, il dipendente ha facoltà di revocare la delega con effetto dalla data di decorrenza della modifica, purchè notifichi la revoca alle organizzazioni sindacali entro il termine di 30 giorni dalla data in cui è stata resa pubblica la modifica stessa.

(È approvato).

### Art. 26.

(Contributi associativi)

Le Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono autorizzate ad effettuare ritenute sullo stipendio dei propri dipendenti per quote associative dovute ad enti ed associazioni a carattere professionale, ricreativo e mutualistico nonchè per premi relativi ad assicurazioni contro gli infortuni.

Le associazioni e gli enti per i quali possono essere effettuate le suddette ritenute sono: il Dopolavoro postelegrafonico, il Comi-

29 Marzo 1979

tato sindacale assicurazioni postelegrafonici, l'Istituto postelegrafonici.

Le ritenute sono praticate nei limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, fermo restando il disposto dell'articolo 70 dello stesso decreto presidenziale.

Le aziende sono autorizzate, altresì, ad emanare le norme di applicazione del presente articolo e ad integrare o modificare l'elenco di cui al secondo comma d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

(È approvato).

#### CAPO IV

#### Art. 27.

(Assunzioni senza concorso)

Oltre a quanto previsto all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, le Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono disporre la assunzione del coniuge superstite del dipendente deceduto per causa direttamente connessa con il servizio, che ne faccia richiesta entro e non oltre 2 anni dal riconoscimento di tale causa.

A tal fine sono utilizzati i posti disponibili nella prima, seconda, terza e quarta categoria.

In caso di rinuncia espressa o tacita da parte del coniuge o di sua inesistenza, le Aziende predette hanno eguale facoltà di assumere un figlio maggiorenne del dipendente deceduto che ne faccia richiesta entro il termine di cui al primo comma o, se più favorevole, di due anni dal raggiungimento della maggiore età. Allorchè più figli maggiorenni abbiano presentato richiesta di assunzione entro il termine previsto, le Aziende possono procedere all'assunzione di uno di essi, secondo l'ordine cronologico della nascita.

(È approvato).

#### CAPO V

# DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 28.

(Norme compatibili)

Al personale contemplato dalla presente legge continuano ad applicarsi le norme di stato giuridico e quelle del cessato ordinamento delle carriere che non siano incompatibili con le disposizioni della medesima presente legge. In quanto occorrano, le norme di raccordo fra il cessato ordinamento ed il nuovo sono stabilite con le modalità di cui al penultimo comma del precedente articolo 1.

(È approvato).

#### Art. 29.

(Inquadramento nelle nuove categorie)

Il personale postelegrafonico, esclusi i dirigenti ed i funzionari con qualifica ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, in servizio al 1º maggio 1978 è inquadrato con effetto da tale data nelle singole categorie con riguardo alla qualifica rivestita alla data del 30 aprile 1978 e secondo le seguenti corrispondenze:

#### 1) nella I categoria:

- a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della prima qualifica della tabella X; gli operai comuni;
- b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della prima qualifica della tabella VII;

#### 2) nella II categoria:

a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della seconda qualifica della tabella X; gli operai qualificati;

29 MARZO 1979

b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della seconda qualifica della tabella VII;

# 3) nella III categoria:

- a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale delle tabelle XIX, XX, XXI, XXIV; il personale delle prime due qualifiche della tabella IX; gli operai specializzati e i capi operai;
- b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale delle tabelle VIII, XIV, XV; il personale delle prime due qualifiche della tabella V;

### 4) nella IV categoria:

- a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della terza qualifica della tabella IX; il personale delle prime due qualifiche delle tabelle XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXIII;
- b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della terza qualifica della tabella V; il personale delle prime due qualifiche delle tabelle VI, XII e XIII; il personale della prima qualifica, che viene resa ad esaurimento, della tabella XI;

# 5) nella V categoria:

- a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della terza qualifica delle tabelle XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXIII; il personale della prima qualifica delle tabelle VIII, XI, XII, XIII;
- b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della terza qualifica delle tabelle VI, XII, XIII; il personale della seconda qualifica della tabella XI; il personale della prima qualifica delle tabelle IV, IX, X;

### 6) nella VI categoria:

- a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della seconda qualifica delle tabelle VIII, XI, XII, XIII; il personale delle prime due qualifiche della tabella XXII;
- b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della seconda qualifica delle tabelle IV, IX, X;

### 7) nella VII categoria:

- a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: nella dotazione organica del raggruppamento a): il personale con parametro di stipendio non superiore a 307 delle tabelle IV, V, VI, VII; nella dotazione organica del raggruppamento b): il personale della qualifica terminale delle tabelle VIII, XI, XII, XIII, XXII;
- b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: nella dotazione organica del raggruppamento a): il personale con parametro di stipendio non superiore a 307 delle tabelle II, III; nella dotazione organica del raggruppamento b): il personale della qualifica terminale delle tabelle IV, IX, X;

### 8) nella VIII categoria:

- a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale con qualifica di direttore aggiunto di divisione delle tabelle IV, V, VI, VII;
- b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della stessa qualifica delle tabelle II, III.

L'inquadramento di cui al precedente comma è effettuato salvaguardando l'ordine di ruolo delle qualifiche di provenienza.

(È approvato).

#### Art. 30.

#### (Ruoli organici)

Nella prima applicazione della presente legge, le dotazioni organiche delle singole categorie e dei due raggruppamenti in cui si articola la categoria VII risultano, sia per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sia per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dalla somma dei posti di organico previsti per le attuali qualifiche e tabelle organiche alle quali appartiene il personale che, ai sensi del precedente articolo 29, viene inquadrato nelle categorie o raggruppamenti medesimi.

Contestualmente alla definizione dei profili professionali si procede, con le modalità di cui al penultimo comma del preceden-

te articolo 1 e nell'ambito della complessiva dotazione organica vigente, alla rideterminazione della dotazione organica delle singole categorie e dei due raggruppamenti della categoria VII. In attesa di tale rideterminazione le dotazioni organiche della VII cateria, raggruppamento a) e della VIII categoria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stabilite, con effetto dal 1º gennaio 1979, in misura pari, rispettivamente, allo 0,75 per cento e allo 0,50 per cento della dotazione complessiva, alla stessa data, degli organici del personale dell'esercizio.

Con decorrenza dal 1º gennaio 1979 le dotazioni organiche della VII categoria, raggruppamento a) e della VIII categoria dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono fissate in misura pari, rispettivamente, al 60 per cento ed al 40 per cento delle dotazioni delle qualifiche non dirigenziali delle carriere direttive dell'Azienda stessa.

(E approvato).

#### Art. 31.

#### (Titoli di studio)

Ai fini dell'ammissione ai concorsi di cui al precedente articolo 8, commi secondo e terzo, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si intende per « titolo di studio prescritto per la categoria e il profilo professionale di provenienza », rispettivamente:

- a) la licenza della scuola elementare ai fini dell'accesso alle categorie II e III;
- b) la licenza della scuola dell'obbligo per l'accesso alla categoria IV;
- c) il diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado per l'accesso alle categorie V, VI e VII, integrato per l'accesso ai profili professionali di perito, per la Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, o di revisore tecnico, per la Azienda di Stato per i servizi telefonici, dalle speciali abilitazioni rilasciate dalle due Aziende a seguito di appositi corsi. Resta fermo l'obbligo del possesso del titolo di

studio normalmente prescritto per l'accesso agli altri profili professionali del personale tecnico.

Ai fini dell'accesso alla III categoria, per gli attuali iscritti negli albi provinciali dei sostituti portalettere è sufficiente il possesso della licenza della scuola elementare.

(È approvato).

#### Art. 32.

#### (Anzianità minima)

Ai fini previsti dal precedente articolo 9, l'anzianità di servizio acquisita nella soppressa carriera di provenienza, o nella soppressa qualifica ove quest'ultima dia titolo all'inquadramento in una categoria superiore rispetto a quella prevista per i provenienti da qualifica inferiore della stessa ex-carriera, è considerata equipollente a quella maturata nella categoria di inquadramento.

(È approvato).

#### Art. 33.

#### (Titolo di merito autonomo)

L'idoneità conseguita nei concorsi per esame di passaggio alla qualifica intermedia della carriera superiore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, già banditi alla data dell'11 novembre 1978, costituisce autonomo titolo di merito da valutare nei concorsi di passaggio alla categoria superiore.

(È approvato).

#### Art. 34.

### (Accesso alla categoria VIII)

Il personale, promosso alla soppressa qualifica di direttore di sezione con effetto da data anteriore al 31 dicembre 1978, consegue, al compimento di cinque anni di anzianità in tale qualifica, l'inquadramento nella categoria VIII, previo giudizio favore387° SEDUTA (antimerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

29 Marzo 1979

vole della competente Commissione centrale del personale, sino alla concorrenza dei posti disponibili al 1º gennaio 1979 e, limitatamente al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ove occorra, anche in soprannumero. In corrispondenza dei posti conferiti in soprannumero devono essere lasciati vacanti altrettanti posti nella categoria VII, raggruppamento a).

Il personale che ottenga l'inquadramento ai sensi del precedente comma conserva, sino al compimento del terzo anno dalla data dalla quale ha effetto l'inquadramento medesimo, il trattamento economico che gli sarebbe spettato nella categoria VII.

La riserva del 20 per cento dei posti in favore del personale della categoria VII, raggruppamento b), relativo ai profili professionali dell'esercizio e degli uffici, prevista, ai fini dell'accesso alla categoria VIII, dall'articolo 7, trova applicazione dopo il primo inquadramento effettuato ai sensi del primo comma del presente articolo.

(È approvato).

#### Art. 35.

# (Riserva di posti)

I posti che si rendono vacanti a far tempo dal 1º gennaio 1979 nel contingente del personale dell'esercizio destinato agli uffici principali delle poste e delle telecomunicazioni della IV categoria sono conferiti agli idonei del concorso di cui all'articolo 19 della legge 12 agosto 1974, n. 370, secondo l'ordine di graduatoria e sino all'esaurimento di questa.

La riserva del 40 per cento dei posti nei pubblici concorsi per l'accesso alla V categoria, nel contingente del personale degli uffici e in taluni contingenti del personale dell'esercizio, prevista dall'articolo 7 in favore del personale di IV categoria dei vari corrispondenti settori operativi, è elevata, sino al 14 ottobre 1980, al 60 per cento, salve le speciali norme vigenti per l'assunzione degli idonei dei concorsi pubblici già espletati alla data del 14 ottobre 1978.

(È approvato).

#### Art. 36.

# (Interpretazione autentica)

Il disposto, di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, deve intendersi applicabile anche ai concorsi per il conferimento dei posti di direttore di ufficio locale di gruppo A e C, previsti dal primo e dal secondo comma dello stesso articolo.

(È approvato).

# Art. 37.

### (Cambio di contingenti)

Il personale delle poste e delle telecomunicazioni della tabella XXIV in servizio nelle zone urbanizzate e gli operatori ed operatori principali degli uffici locali trasformati in uffici principali vengono inquadrati, nell'ambito delle competenti categorie, nei corrispondenti contingenti del personale degli uffici principali, con il pieno riconoscimento della anzianità acquisita nei ruoli degli uffici locali e delle agenzie.

(È approvato).

#### Art. 38.

### (Concorso per titoli riservato)

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà bandito un concorso per titoli di servizio riservato agli attuali assistenti di commutazione (tabella XI) dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ai fini del loro passaggio alla categoria V, nel contingente del corrispondente profilo professionale.

La dotazione organica della IV categoria sarà ridotta e quella della V categoria sarà incrementata di un numero di posti pari alla attuale dotazione organica della qualifica iniziale della predetta tabella XI.

(È approvato).

387ª SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

29 Marzo 1979

#### Art. 39.

# (Inquadramento ai fini economici)

Nella prima applicazione della presente legge, ai fini della determinazione degli stipendi da attribuire, con effetto dal 1º maggio 1978, al personale postelegrafonico che viene inquadrato, con effetto dalla stessa data, nelle previste otto categorie professionali, si osservano i seguenti criteri:

- a) viene preliminarmente accertato il « maturato economico » di ciascun dipendente interessato. Per maturato economico s'intende il totale dello stipendio annuo, dell'indennità pensionabile di cui alla legge 16 novembre 1973, n. 728 e dell'anticipazione di lire 540.000 annue di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116, in godimento al 30 aprile 1978;
- b) a tale maturato economico sono aggiunte la somma di lire 120.000 e la somma di lire 800 per ogni mese, o frazione superiore a 15 giorni, di servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze di una Amministrazione dello Stato, compreso quello presso le ex ricevitorie e gli uffici locali e già ammesso a riscatto ai fini del trattamento di quiescenza, quello in qualità di allievo telefonista o allievo meccanico delle Aziende postelegrafoniche e quello prestato dal personale straordinario di cui all'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119;
- c) determinato il totale complessivo degli addendi indicati alle precedenti lettere, è attribuito a ciascun dipendente, fermo restando quanto stabilito agli articoli 17 e 41, lo stipendio o la classe di stipendio, previsti per la rispettiva categoria di inquadramento, d'importo pari o immediatamente inferiore al predetto totale; nel caso di importo inferiore, al lavoratore è attribuito, altresì, un assegno personale d'importo pari alla differenza, utile ai fini della tredicesima mensilità e del trattamento di quiescenza e previdenza e riassorbibile solo nel caso di passaggio di categoria o di accesso

alle qualifiche direttive ad esaurimento o dirigenziali.

A decorrere dal 1º maggio 1978 al personale postelegrafonico di cui alla presente legge non competono l'indennità pensionabile e l'anticipazione prevista dalla precedente lettera a) nonchè le eventuali somme corrisposte a titolo di ulteriore anticipazione.

In sede di liquidazione degli stipendi, di cui alla precedente lettera c), le Aziende postelegrafoniche sono autorizzate a portare a conguaglio gli importi corrisposti ai predetti titoli.

(È approvato).

#### Art. 40.

# (Retroattività)

Nella prima applicazione della presente legge, ai soli fini del conseguimento della classe di stipendio successiva allo stipendio attribuito nel primo inquadramento, quest'ultimo si considera decorrente dal 1º gennaio 1977 o dalla data di assunzione del personale, se successiva.

(È approvato).

#### Art. 41.

# (Trattamenti transitori per talune qualifiche)

A parziale modifica di quanto previsto all'articolo 17, il trattamento transitorio ivi indicato è stabilito, per il personale in servizio, come segue:

a) al personale proveniente dalle qualifiche di fattorino (parametro 133), coadiutore (parametro 133), operatore di esercizio (parametro 168), segretario (parametro 178), revisore di esercizio (parametro 193), ed equiparate che abbia compiuto o compia entro il 31 dicembre 1978 un biennio complessivo di servizio — da valutare ai sensi delle vigenti disposizioni — nella qualifica di provenienza e nella categoria di inquadramento è attribuito fino alla

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

predetta data lo stipendio iniziale della rispettiva categoria immediatamente inferiore e con effetto dal 1º gennaio 1979 lo stipendio iniziale della categoria di inquadramento:

- b) al personale proveniente dalle stesse qualifiche con parametro di stipendio iniziale è attribuito lo stipendio iniziale della rispettiva categoria immeditamente inferiore sino al 31 dicembre 1980 e con effetto dal 1º gennaio 1981 lo stipendio iniziale della categoria d'inquadramento;
- c) salvo quanto previsto alla successiva lettera d), al personale che alla data del 30 aprile 1978 rivestiva la qualifica di consigliere della carriera direttiva si applica il disposto di cui alla precedente lettera a); nei confronti del personale assunto nella medesima qualifica di consigliere successivamente al 30 aprile 1978, purchè i relativi concorsi siano stati espletati anteriormente alla data del 14 ottobre 1978, il biennio di cui al precedente articolo 17 è ridotto ad un anno:
- d) al personale di cui alla precedente lettera c) promosso alla qualifica di direttore di sezione con effetto da data anteriore al 14 ottobre 1978 è attribuito sin dal 1º maggio 1978 lo stipendio iniziale della qualifica di inquadramento, ma la retroattività concessa dal precedente articolo 40 è ridotta di un anno.

Le disposizioni di cui all'articolo 17 e al primo comma del presente articolo non si applicano nei confronti del personale ivi contemplato che, alla data del 30 aprile 1978, abbia realizzato un maturato economico di importo non inferiore allo stipendio iniziale previsto per la rispettiva categoria di inquadramento nonchè nei confronti di coloro che, provenienti dalla seconda o terza qualifica della carriera immediatamente inferiore, abbiano conseguito le qualifiche indicate nel richiamato primo comma quali vincitori o idonei di concorso.

Il disposto di cui al precedente comma si applica anche nei confronti di coloro che, pur provenendo dalla qualifica iniziale del-

la carriera inferiore, abbiano conseguito, in qualità di vincitori di concorso, una delle qualifiche indicate nel primo comma, qualora altri dipendenti, risultati idonei nello stesso concorso e classificati in graduatoria dopo i predetti, beneficino di quanto previsto nell'ultima parte del comma precedente per aver ottenuto il passaggio alla carriera superiore in epoca successiva al conseguimento della seconda qualifica della carriera di provenienza.

(È approvato).

# Art. 42.

(Modificazioni delle situazioni soggettive)

Per il dipendente che, successivamente al 30 aprile 1978 e prima della entrata in vigore della presente legge, abbia conseguito miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera, si procede, con l'osservanza dei criteri specificati nell'articolo 39, alla rideterminazione del trattamento economico, per stipendio ed eventuale assegno personale, da attribuirgli a far tempo dalla data di conseguimento del miglioramento, nella stessa categoria di inquadramento.

Nel caso in cui, nel periodo anzidetto, il dipendente abbia conseguito il passaggio ad una carriera superiore o la promozione ad una qualifica che, se conseguiti al 30 aprile 1978, avrebbero determinato l'inquadramento in categoria superiore, si procede, con effetto dalla data della intervenuta modificazione, ad un nuovo inquadramento e alla determinazione del nuovo trattamento economico, osservando i criteri stabiliti negli articoli 29 e 39 e, in quanto occorra, il combinato disposto degli articoli 17 e 41.

Il disposto di cui ai precedenti commi si applica anche nei confronti di coloro che conseguano il miglioramento in base a concorsi già indetti al 14 ottobre 1978 o che saranno banditi anche successivamente, ma per i posti disponibili al 1º gennaio 1978.

(È approvato).

387ª SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

#### Art. 43.

### (Formazione professionale)

Al fine di conseguire il più alto grado di professionalità dei lavoratori postelegrafonici, le Aziende predispongono ed attuano programmi organici di formazione professionale del personale mediante corsì di qualificazione, riqualificazione, aggiornamento e specializzazione, dando priorità ai corsi per il personale addetto ai servizi al pubblico, alla ripartizione delle corrispondenze e dei pacchi o a servizi soggetti a trasformazioni tecnologiche.

(È approvato).

#### Art. 44.

# (Onere)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1978 in lire 103.457 milioni, di cui lire 93.257 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e lire 10.200 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e per l'anno 1979 in lire 140.000 milioni, di cui lire 127.400 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e lire 12.600 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si farà fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari predetti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti va riazioni di bilancio.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

A V E L L O N E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AVELLONE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, che regola con effetto dal 1º maggio 1978 il nuovo trattamento giuridico ed economico del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, costituisce senza dubbio una reale, concreta piattaforma di partenza per una più marcata specificità della professionalità della categoria dei postelegrafonici. L'abbattimento delle carriere tradizionali, l'eliminazione dell'attuale segmentazione del personale in tabelle, la nuova classificazione dei dipendenti postelegrafonici, compresi gli operai ed esclusi i dirigenti, in otto categorie che si articolano all'interno nelle varie qualifiche funzionali, oltre a determinare una possibilità concreta e definitiva di progressione funzionale ed economica costituiscono certamente la prova della volontà e della capacità di superare le vecchie discrasie, realizzare una chiara ed organica strategia di recupero rivolta alla valorizzazione delle capacità individuali e professionali dei lavoratori e favorire una opportuna mobilità ed il passaggio dei dipendenti meritevoli alle categorie superiori.

Il presente provvedimento, quindi, completa l'accordo intervenuto tra le aziende e le organizzazioni sindacali di categoria il 23 giugno 1978, che riguardava il premio di produzione e l'estensione agli uffici principali del principio dell'adeguamento automatico del personale alla curva del traffico nel medio e lungo termine; rimuove ulteriormente taluni nodi strutturali capaci di indirizzare l'organizzazione del lavoro verso nuovi schemi operativi connessi alla realizzazione del programma di ristrutturazione dei servizi, di snellimento delle procedure, di una più equa redistribuzione dei guadagni ed agevola così le direttive politico-economiche che la l'amministrazione delle poste si propone di svolgere in ossequio al piano quinquennale 1977-81.

Sulla base di queste pur brevi considerazioni e nella consapevolezza che il provvedimento in esame rappresenta ulteriormente un'anticipazione valida e coerente per pervenire ad un assetto più moderno e razionale dell'organizzazione operativa delle aziende postelegrafoniche che, in quanto complessi

387<sup>a</sup> SEDUTA (antimerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

29 Marzo 1979

industriali di produzone ed erogazione di servizi, non possono rimanere più ancorate a schemi organizzativi di tipo burocratico, annuncio il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 11,05).

Dott. PAOLO NALDINI Consigliere preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari